



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1.1	SOGGETTO PROPONENTE .....	4
<b>2</b>	<b>PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.....</b>	<b>4</b>
2.1	PRESENTAZIONE .....	4
2.2	CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO .....	14
2.3	MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA .....	15
2.4	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO EOLICO .....	15
<b>3</b>	<b>SCOPO E CONTENUTI DEL PROGETTO.....</b>	<b>19</b>
3.1	METODOLOGIA GENERALE DELLO STUDIO .....	20
3.2	GRUPPO DI LAVORO .....	21
<b>4</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>22</b>
4.1	NORME COMUNITARIE .....	22
4.1.1	VIA.....	22
4.1.2	FER .....	22
4.2	NORME NAZIONALI.....	25
4.2.1	VIA.....	25
4.2.2	FER .....	27
4.3	NORME REGIONALI .....	38
4.3.1	VIA.....	38
4.3.2	FER .....	38
4.4	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE .....	55
4.4.1	<i>Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.).....</i>	<i>55</i>
4.4.2	<i>Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) .....</i>	<i>62</i>
4.4.3	<i>Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia – 2° Ciclo di Pianificazione (2015-2021).....</i>	<i>66</i>
4.4.4	<i>Piano Delle Bonifiche Delle Aree Inquinatae .....</i>	<i>75</i>
4.4.5	<i>Piano Faunistico Venatorio .....</i>	<i>77</i>
4.4.6	<i>Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva per la Difesa della Vegetazione contro gli Incendi .....</i>	<i>86</i>
4.4.7	<i>Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) .....</i>	<i>87</i>
4.4.8	<i>Regio Decreto n.3267/1923 "Riordino e riforma in materia di boschi e terreni montani" (vincolo idrogeologico) .....</i>	<i><b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b></i>
4.4.9	<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. Lgs. N.42/2004 e s.m.i.) .....</i>	<i>102</i>
4.4.10	<i>Aree protette e Rete Natura 2000: "Progetto Natura" .....</i>	<i>104</i>
4.4.10.1	<i>Rete Natura 2000.....</i>	<i>104</i>
4.4.10.2	<i>Piano Regionale Dei Parchi E Delle Riserve .....</i>	<i>106</i>
4.4.10.3	<i>Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) .....</i>	<i>110</i>
4.4.10.4	<i>Zone umide della Convenzione di Ramsar .....</i>	<i>111</i>
4.4.10.5	<i>Piano Di Tutela Del Patrimonio .....</i>	<i>111</i>
4.4.11	<i>Rete Ecologica Siciliana e Carta Habitat.....</i>	<i>113</i>
4.4.12	<i>Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria .....</i>	<i>117</i>
4.4.13	<i>Piano Territoriale Paesistico d'Ambito (Ambito 3).....</i>	<i>119</i>
4.4.14	<i>Piano territoriale provinciale (P.T.P.) .....</i>	<i>129</i>
4.4.14.1	<i>Piano Regolatore Generale.....</i>	<i>131</i>
<b>5</b>	<b>SINTESI E COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON IL CONTESTO PROGRAMMATICO.....</b>	<b>132</b>

## 1 PREMESSA

---

Il presente documento descrive il Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato VII del *D. Lgs. 152/2006* e ss.mm.ii. così come modificato dal *D. Lgs. 104/2017*, relativo alla costruzione di un parco eolico denominato "S&P 11" da realizzarsi in contrada Parrino, Torretta, Montagnola, Macellarotto e Pitarre nel Comune di Monreale (PA), in contrada Borrachine nel Comune di Camporeale (PA), con l'installazione di 31 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 5 MW, per una potenza complessiva di impianto di 155 MW, presentato dalla società S&P 11 s.r.l..

Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del suddetto decreto legislativo e contiene le seguenti informazioni:

- a. Una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b. Una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d. Una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e. Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f. Qualsiasi informazione supplementare di cui all'*Allegato VII*, relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

## 1.1 Soggetto Proponente

S&P 11 s.r.l., redattrice del progetto, è una società attiva nella produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in particolar modo, dalla fonte eolica e dal solare fotovoltaico. È iscritta presso la Camera di Commercio di Palermo con n. Rea PA-428829, Partita IVA 06974400829, ha sede legale presso Partinico (PA) in corso dei Mille n. 312.

S&P 11 s.r.l. si propone di realizzare un impianto eolico, per sé stessa con consegna alla rete dell'energia prodotta, curando in proprio tutte le attività necessarie.

Nella filosofia progettuale di S&P 11 s.r.l. si intende valorizzare l'energia prodotta da fonti rinnovabili, contestualizzando al meglio l'impianto nel rispetto delle caratteristiche territoriali e ambientali peculiari dei siti in cui essi vengono realizzati; investendo in tali risorse si intende contribuire al miglioramento ambientale delle aree di progetto.

## 2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

---

### 2.1 Presentazione

S&P 11 s.r.l. intende realizzare in contrada Parrino, Montagnola, Macellarotto, Pitarre nel Comune di Monreale (PA), in contrada Borragine nel Comune di Camporeale (PA), un impianto eolico con 31 nuovi aerogeneratori di ultima generazione con potenza unitaria di 5 MW per la produzione di energia elettrica.

L'impianto che la S&P 11 srl presenta in autorizzazione è composto da:

- N. 31 Turbine eoliche, di cui:
  - N. 4 in contrada Macellarotto nel Comune di Monreale (PA);
  - N. 8 in contrada Montagnola nel Comune di Monreale (PA);
  - N. 5 in contrada Parrino nel Comune di Monreale (PA);
  - N. 10 in contrada Pitarre nel Comune di Monreale (PA);
  - N. 4 in contrada Borragine nel Comune di Camporeale (PA);
- Stazione di elevazione sita in contrada Torretta nel Comune di Monreale (PA);

- Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze;
- Cavidotti di collegamento MT (30kV), nei Comuni di Monreale e Camporeale (PA)
- Cavidotti di collegamento MT (150kV), nei Comune di Monreale (PA) e nel Comune di Gibellina (TP)

L'impianto si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 25.5 Ha di cui:

- Circa 5 ha appartenenti agli aerogeneratori e alle relative piazzole
- Circa 0.5 ha appartenenti alla stazione di elevazione;
- Circa 20 ha appartenenti alla stazione utente-rete.

L'impianto avrà una potenza di 155.000,00 kWp (135.000,00 kW) e l'energia prodotta sarà ceduta alla rete elettrica di alta tensione, tramite la costruenda stazione di trasformazione a 220 kV, idonea ad accettare la potenza.

L'area di interesse ricade nella Zona Territoriale Omogenea "ZONA E", ossia Zona Agricola e non vi è alcun tipo di vincolo in corrispondenza delle strutture, locali e attrezzature che compongono l'impianto.

L'area ricade all'interno del bacino idrografico BAC-057 Fiume del Belice, secondo il piano del bacino dell'assetto idrogeologico (PAI).

Le coordinate geografiche dei siti di impianto, della stazione di elevazione e della stazione di trasformazione e consegna sono:

	Contrada	Comune	WGS-84	
			LAT.	LONG.
<b>WTG-01</b>	Parrino	Monreale	37,845475	13,073021
<b>WTG-02</b>	Parrino	Monreale	37,84568	13,077857
<b>WTG-03</b>	Parrino	Monreale	37,845266	13,081731
<b>WTG-04</b>	Pitarre	Monreale	37,86255	13,082784
<b>WTG-05</b>	Pitarre	Monreale	37,863383	13,086934
<b>WTG-06</b>	Pitarre	Monreale	37,856039	13,08255
<b>WTG-07</b>	Pitarre	Monreale	37,85944	13,084978
<b>WTG-08</b>	Pitarre	Monreale	37,859027	13,088933
<b>WTG-09</b>	Pitarre	Monreale	37,847858	13,097086
<b>WTG-10</b>	Pitarre	Monreale	37,850758	13,095284
<b>WTG-11</b>	Parrino	Monreale	37,841595	13,089861
<b>WTG-12</b>	Macellarotto	Monreale	37,880792	13,139047
<b>WTG-13</b>	Boraggine	Camporeale	37,875913	13,130904
<b>WTG-14</b>	Macellarotto	Monreale	37,883724	13,134686
<b>WTG-15</b>	Boraggine	Camporeale	37,875452	13,121764
<b>WTG-16</b>	Montagnola	Monreale	37,860824	13,109256
<b>WTG-17</b>	Montagnola	Monreale	37,859072	13,113484
<b>WTG-18</b>	Montagnola	Monreale	37,854372	13,113752
<b>WTG-19</b>	Montagnola	Monreale	37,856973	13,111844
<b>WTG-20</b>	Boraggine	Camporeale	37,875765	13,126121
<b>WTG-21</b>	Montagnola	Monreale	37,857571	13,107566
<b>WTG-22</b>	Montagnola	Camporeale	37,865588	13,120309
<b>WTG-23</b>	Montagnola	Camporeale	37,865235	13,115691
<b>WTG-24</b>	Montagnola	Monreale	37,869594	13,116615
<b>WTG-25</b>	Boraggine	Camporeale	37,874664	13,117554
<b>WTG-26</b>	Parrino	Monreale	37,84191	13,085966
<b>WTG-27</b>	Macellarotto	Monreale	37,885774	13,131599
<b>WTG-28</b>	Pitarre	Monreale	37,85193	13,088673
<b>WTG-29</b>	Pitarre	Monreale	37,854716	13,092648
<b>WTG-30</b>	Pitarre	Monreale	37,854099	13,085117
<b>WTG-31</b>	Macellarotto	Camporeale	37,880751	13,129645
<b>STAZIONE DI ELEVAZIONE</b>	Torretta	Monreale	37,829369	13,036591
<b>STAZIONE RETE- UTENTE</b>	Casuzze	Gibellina	37,82604	12,941852



Figura 1 A - Ortofoto dell'area della stazione ricadente sul territorio di Gibellina (TP) **Contrada Casuzze** e cavidotto di connessione



Figura 2 B - Ortofoto dell'area stazione i elevazione ricadente in **Contrada Torretta (Morneale-PA)** cavidotto di connessione




Figura 2 D - Ortofoto dell'area di impianto ricadente in Contrada Parrino e Pitarre




Figura 2 C - Ortofoto dell'area di impianto ricadente in C. da Macellarotto, Montagnola, Borragine

Il sito dell'impianto eolico è individuato nella porzione centroccidentale della Tavoletta

"Montepietroso", Foglio N°258, Quadrante IV, Orientamento S.O. e nella Tavoletta "Camporeale", Foglio N° 258, Quadrante IV, Orientamento S.E. della Carta d'Italia scala 1: 25.000 edita dall'I.G.M. (Figura 3) e nelle sezioni 606160 (stazione rete-utente), 607130 (sito Parrino e stazione di elevazione), 607090 (sito Pitarre) e 607100 (siti Montagola, Borrachine, Macellarotto) della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000 (Figure 4-5).

La S&P 11 s.r.l. ha ottenuto dal gestore di rete Terna la soluzione tecnica minima generale (STMG) per connettere 135 MWn sul territorio di Gibellina, Monreale e Camporeale in data 07/07/2021 (cod. pratica 202100470), la quale prevede che il parco eolico venga collegato alla Linea AT del distributore tramite la costruenda stazione MT da 220 kV.

L'impianto S&P 11 si allaccerà alla suddetta stazione di Rete, sita nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze, insieme a tutti gli altri impianti in fase di sviluppo/autorizzazione, dello stesso proponente: S&P, S&P 2, S&P 3, S&P 4, S&P 5, S&P 8, S&P 9.

Con D.A. n. 33/GAB del 04 febbraio 2022, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - ha rilasciato alla Società S&P s.r.l., ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), dando così autorizzazione alla costruzione dell'impianto S&P e della Stazione di Rete a servizio anche dell'impianto S&P 11 in progetto.






Figura 3 – Inquadramento territoriale di S&P 11 I.G.M. scala 1:25.000 (TAV. IT-COG)



**LEGENDA**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Confine Provinciale    | Linea elettrica 220kV "Partinico - Partanna" |
| Confine Comunale       | Area stazione utente 220/150 kV              |
| Tracciato cavidotto AT | Area stazione rete 220 kV                    |

Figura 4 A – Layout della stazione di connessione su CTR



**LEGENDA**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Confine Provinciale    | Tracciato cavidotto AT             |
| Confine Comunale       | Area stazione elevazione 150/30 kV |
| Tracciato cavidotto MT |                                    |

Figura 4 B – Layout della stazione di elevazione su CTR




Figura 4 C – Inquadramento territoriale dell'area del parco eolico nelle Contrade Parrino e Pitarre




Figura 4 D – Inquadramento territoriale dell'area del parco eolico nelle Contrade Macellarotto, Montagnola, Borraccine

L'accesso all'area in cui sarà realizzato l'impianto S&P 11 è raggiungibile attraverso due bretelle principali: l'autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo con uscita Gallitello e la SS 624 Palermo-Sciacca; i siti dell'impianto e della relativa stazione di trasformazione è raggiungibile attraverso una serie di strade statali (SS 119 Gibellina) e provinciali (tra cui la SP 9, SP 12, SP 20, SP 37, SP 106 e SP 107) che garantiscono il collegamento oltre che con l'impianto anche con i Comuni limitrofi.

## 2.2 Caratteristiche generali del progetto

L'impianto che la S&P 11 srl presenta in autorizzazione è composto da:

- Campi eolici, siti in Contrada Borrachine nel Comune di Camporeale (PA) ed in Contrada Montagnola, Parrino, Pitarre, Macellarotto, nel Comune di Monreale (PA);
- Stazione di elevazione, nel Comune di Monreale (PA) in Contrada Torretta;
- Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze;
- Cavidotti di collegamento MT (30kV), nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA).
- Cavidotti di collegamento AT (150kV), nei Comuni di Monreale (PA) e Gibellina (TP).

La S&P 11 s.r.l. ha ottenuto dal gestore di rete Terna la soluzione tecnica minima generale (STMG) per connettere 135 MWn sul territorio di Gibellina in data 07/07/2021 (cod. pratica 202100470), la quale prevede che il parco eolico venga collegato alla Linea AT del distributore tramite la costruenda stazione AT da 220 kV.

L'impianto eolico convoglierà l'energia prodotta dagli aerogeneratori alla nuova stazione a 220 kV; a tal fine, occorrerà trasformare l'energia dal valore di tensione di 30 kV (in uscita dal campo eolico) al valore di tensione di 220 kV previsto alle sbarre della stazione della RTN; pertanto, per la consegna dell'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico sarà realizzata una stazione di elevazione 150/30 kV. Detta stazione sarà collegata alla nuova Stazione Utente che riceverà l'energia e la eleverà alla tensione di 220 kV. Tutta l'energia elettrica prodotta verrà consegnata alla rete tramite collegamento alle sbarre di parallelo della costruenda Stazione Elettrica RTN tramite un unico stallo esercito alla stessa tensione di rete a 220 kV.

Gli aerogeneratori che verranno installati nel nuovo impianto saranno selezionati sulla base delle più innovative tecnologie disponibili sul mercato. La potenza nominale delle turbine previste sarà pari a 5,0 MW. La tipologia e la taglia esatta dell'aerogeneratore saranno comunque individuati in seguito alla fase di acquisto delle macchine e verranno descritti in dettaglio in fase di progettazione esecutiva. La torre di sostegno è di forma tubolare tronco-conica in acciaio, costituita da conci componibili. La torre è provvista di scala a pioli in alluminio e montacarico per la salita. Ogni aerogeneratore (Nordex N163-5.X) è equipaggiato di generatore elettrico asincrono a doppia alimentazione, che converte l'energia cinetica in energia elettrica ad una tensione nominale di 750 V. È inoltre presente su ogni macchina il trasformatore MT/BT per innalzare la tensione di esercizio da 750 V a 30.000 V.

### 2.3 Motivazioni dell'iniziativa

Il progetto proposto è inerente alle iniziative intraprese da S&P 11 s.r.l. destinate alla produzione energetica da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale, finalizzate a:

- Promuovere le fonti energetiche rinnovabili in accordo con gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, aggiornata nel novembre 2017;
- Limitare le emissioni inquinanti e l'effetto serra (in termini di CO<sub>2</sub> equivalenti) in linea con quanto indicato nel protocollo di Kyoto e con le decisioni del Consiglio Europeo;
- Contribuire a raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili previsti dal PEARS 2019, il cui l'obiettivo è quello di realizzare in Sicilia, entro il 2030, circa 5 GW complessivi (impianti esistenti + nuovi impianti);
- Rafforzare la sicurezza per l'approvvigionamento energetico, in accordo alla Strategia Comunitaria "Europa 2020";

Il presente progetto, quindi, si inserisce nel quadro delle iniziative energetiche a livello locale, nazionale e comunitario, al fine di apportare un contributo al raggiungimento degli obiettivi connessi con i provvedimenti normativi sopra citati.

### 2.4 Descrizione sintetica del Progetto dell'impianto eolico

L'impianto eolico (esclusa la stazione rete-utente) in progetto prevede l'installazione, su un lotto di terreno di estensione totale di circa 5 ha di 31 aerogeneratori della potenza nominale

di 5 MW. Attualmente l'area interessata dall'intervento è in destinazione agricola (Zona agricola speciale E).

L'impianto del progetto S&P 11 è previsto nei Comuni di Monreale e Camporeale (PA), Gibellina (TP), in particolare:

WTG	Contrada	Comune	Foglio	Particelle
1	Parrino	Monreale	188	209
2	Parrino	Monreale	188	94, 209
3	Parrino	Monreale	188	151, 152, 165
4	Pitarre	Monreale	160	64, 438, 443, 444
5	Pitarre	Monreale	189	494, 525, 528, 531
6	Pitarre	Monreale	160	91, 92, 93, 142, 170, 256
7	Pitarre	Monreale	189	463
8	Pitarre	Monreale	189	565
9	Pitarre	Monreale	189	127, 190, 194
10	Pitarre	Monreale	189	551, 554
11	Parrino	Monreale	190	25, 165, 166, 167, 171, 407, 410
12	Macellarotto	Monreale	143	115, 165, 276, 284, 287, 289, 328
13	Boraggine	Camporeale	23	142, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 266, 308
14	Macellarotto	Monreale	143	400, 448, 449
15	Boraggine	Camporeale	26	91, 92, 116, 122, 123, 124, 125, 166, 167, 168, 169, 170, 171
16	Montagnola	Monreale	191	57, 622
17	Montagnola	Monreale	191	41, 83, 84, 576, 578
18	Montagnola	Monreale	191	84
19	Montagnola	Monreale	191	147, 583
20	Boraggine	Camporeale	23	114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123
21	Montagnola	Monreale	191	112
22	Montagnola	Camporeale	26	310, 311, 315, 316, 351, 412, 455, 472
23	Montagnola	Camporeale	26	362, 383, 384, 385, 386
24	Montagnola	Monreale	162	107
25	Boraggine	Camporeale	26	74, 75, 137, 394
26	Parrino	Monreale	190	8
27	Macellarotto	Monreale	143	400, 407, 408, 410, 411, 504
28	Pitarre	Monreale	189	49
29	Pitarre	Monreale	189	614, 617, 620
30	Pitarre	Monreale	189	240, 243
31	Macellarotto	Camporeale	23	174

- La realizzazione della stazione di trasformazione (SE di Rete – Impianto di Rete) e consegna (SE di Utenza – Impianto di Utenza) è prevista nel comune di Gibellina (TP),

individuata al N.C.T. di Gibellina nel foglio di mappa n. 5, alle particelle n. 6, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 282, 285, 293, e nel foglio di mappa n. 7 alle particelle n. 28, 49, 50, 114, 115, 216, 219, 130, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 220;

- La realizzazione della stazione di elevazione in contrada Torretta è prevista nel comune di Monreale (PA), individuato al N.C.T. del medesimo comune nel foglio di mappa n. 190, alla particella 438.




Figura 10 A – Layout su Catastale dell’area d’impianto ricadente nelle Contrade Parrino e Pitarre




Figura 10 A – Layout su Catastale dell’area d’impianto ricadente nelle Contrade Montagnola, Macellarotto, Borrachine

### 3 SCOPO E CONTENUTI DEL PROGETTO

---

Il presente Studio di impatto ambientale è stato redatto secondo i criteri indicati dalla normativa in materia ambientale.

Lo scopo dello Studio è quello di fornire dati progettuali e ambientali per la verifica della compatibilità ambientale dell'intervento proposto ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e di quanto indicato nell'Allegato VII alla Parte 2 dello stesso Decreto. Lo S.I.A. è costituito da:

- Relazione generale;
- Allegati alla relazione generale;
- Sintesi non tecnica.

Lo SIA è stato articolato nei seguenti quadri di riferimento:

- Programmatico;
- Progettuale;
- Ambientale;

redatti nell'intento di documentare all'autorità competente quanto di seguito elencato:

- Le caratteristiche tecniche del progetto;
- La valutazione degli effetti prevedibili sull'ambiente;
- I criteri, i metodi adottati per tale valutazione e ogni altra informazione utile alla formulazione del giudizio finale di compatibilità ambientale.

Nel *Quadro Programmatico* verranno analizzati i vincoli e gli strumenti di pianificazione territoriale ai quali è subordinata la realizzazione dell'impianto.

Nel *Quadro Progettuale* saranno descritte le caratteristiche dell'area d'intervento, le caratteristiche generali e tecniche dell'impianto e delle opere edili necessarie per la realizzazione dello stesso.

Nel *Quadro Ambientale* verranno descritti gli aspetti peculiari delle tipologie paesaggistiche presenti nel territorio e le eventuali modificazioni e interazioni causate dalla realizzazione dell'impianto.

**Il presente documento analizza il Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale.**

A tal proposito sono stati individuati due stati di riferimento per poter valutare le variazioni sull'ambiente a seguito alla realizzazione del progetto:

- **Situazione ante - operam**, corrispondente alla situazione attuale dei sistemi ambientali, economici e sociali;
- **Situazione post - operam**, corrispondente alla situazione dei sistemi ambientali, economici e sociali a valle della realizzazione degli interventi in progetto.

Per la Valutazione di Impatto Ambientale è necessario quindi caratterizzare gli stati di qualità delle componenti e dei sistemi ambientali influenzati dalle interazioni residue, in modo da fornire le indicazioni di guida per lo sviluppo delle valutazioni relative agli impatti potenziali, sia negativi che positivi.

La Valutazione di Impatto prende in considerazione gli effetti generati da:

- Fase di realizzazione/commissioning del progetto;
- Fase di esercizio dell'impianto;

sulle componenti e fattori ambientali dell'area di studio potenzialmente influenzabili dalle interazioni residue (a seguito delle misure di prevenzione e mitigazione adottate) presentate dal Progetto. La fase di realizzazione/commissioning è da ritenersi cautelativamente rappresentativa anche della fase di decommissioning dell'impianto in progetto.

### 3.1 Metodologia Generale Dello Studio

Lo Studio di Impatto Ambientale, si è basato sull'analisi degli elementi fondamentali (progetto e caratteristiche del sito) attraverso i quali si è pervenuto alla formulazione e alla valutazione dei possibili effetti che la realizzazione del progetto può avere sugli elementi fisici del territorio e sulle caratteristiche peculiari dell'ambiente circostante.

Gli elementi esaminati per verificare la compatibilità ambientale del progetto riguardano, quindi, le caratteristiche fisiche del sito e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto al fine di determinare le potenziali interconnessioni dello stesso con l'ambiente.

Per la redazione del presente Studio sono state esaminate le seguenti fonti di informazioni:

- Documenti ufficiali di Stato, Regione, Provincia e Comune, nonché di loro organi tecnici;
- Analisi di banche dati di Università, Enti di ricerca, Organizzazioni scientifiche e professionali di riconosciuta capacità tecnico-scientifica;
- Articoli scientifici pubblicati su riviste di riferimento;
- Documenti relativi a studi e monitoraggi pregressi circa le caratteristiche qualitative

dell'ambiente potenzialmente interessato dalla realizzazione del Progetto;

- Studi precedentemente realizzati sull'area in esame.

### 3.2 Gruppo di lavoro

Lo studio è stato redatto da professionisti specializzati nelle diverse discipline ambientali che hanno collaborato per la definizione degli aspetti progettuali.

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti:

- Dott. Ing. Angelo Sapienza;
- Dott. Ing. Vincenzo Rizzuto;
- Dott. Agr. Gioacchino Di Miceli;
- Dott. Geol. Salvatore Carrubba.

## 4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

---

Il quadro di riferimento programmatico studia lo stato degli atti e degli strumenti programmatici a livello europeo, nazionale e regionale relativi al progetto in questione ed all'area interessata dalla sua realizzazione, ed esamina il progetto sulla base degli strumenti programmatici, al fine di verificarne la conformità agli indirizzi e alle prescrizioni dei vari atti. L'analisi della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alla scala territoriale regionale, provinciale e comunale, è rivolta all'individuazione di eventuali differenze fra orientamenti programmatici e realtà esistente.

### 4.1 Norme Comunitarie

#### 4.1.1 VIA

- Direttiva 79/409/CEE e succ. modifiche: Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 85/337/CEE: Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Affida alle Regioni il compito di valutare le opere dell'allegato II della direttiva citata, e ha introdotto inoltre i principi fondamentali della valutazione ambientale
- Direttiva 97/11/CE: Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche: Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

#### 4.1.2 FER

##### **Pacchetto "Clima Energia 20-20-20"**

Il "Pacchetto Clima Energia 20 20 20" rappresenta, a livello comunitario, il primo approccio integrato tra le politiche energetiche e la lotta ai cambiamenti climatici. È entrato in vigore nel giugno 2009, con validità dal gennaio 2013 fino al 2020. Esso consiste in una serie di misure pensate dalla UE per far fronte agli obiettivi del "Protocollo di Kyoto", accordo internazionale

per contrastare il riscaldamento climatico, sottoscritto l'11 dicembre 1997 durante la Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3), ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

Il pacchetto 20-20-20 è una serie di norme vincolanti volte a garantire che l'UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020. Esso definisce tre obiettivi principali:

- taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
- miglioramento del 20% dell'efficienza energetica.

In merito a questi obiettivi, il pacchetto "Clima Energia 20 20 20" prevede sei strumenti legislativi:

- Dir. N. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha come obiettivo quello di produrre, grazie alle rinnovabili, il 20 % di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto). Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi nazionali vincolanti (17% per l'Italia). La Direttiva, reca modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Dir. N. 2009/29/CE riguardante la Revisione del Sistema EU-ETS - European Union Emission Trading Scheme, ovvero il sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con un'estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le emissioni stesse;
- Dir. N. 2009/406/CE riguardante la Promozione del sistema "Effort sharing extra EU-ETS", cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato un obiettivo di riduzione di emissioni (per l'Italia il 13%),
- Dir. N. 2009/30/CE sul miglioramento dei combustibili: prevede che verranno introdotte nuove restrizioni (legate a salute e ambiente) sui gas serra prodotti dai combustibili (nello specifico durante l'intero ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%);
- Dir. N. 2009/31/CE riguardante la Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage - CCS, ovvero "cattura e stoccaggio geologico del carbonio": una delle possibili modalità della riduzione della CO2 in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi geologici;

- Dir. N. 2009/443/CE riguardante Nuovi limiti di emissione di CO<sub>2</sub> per le auto, prevede che entro il 2020 il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr CO<sub>2</sub>/km.

### **Pacchetto "Clean Energy Package"**

Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione Europea il 30 novembre 2016, comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica.

Il 4 giugno 2019 il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato le ultime proposte legislative previste dal pacchetto. I Regolamenti e le direttive del "Clean Energy Package" fissano il quadro regolatorio funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia. Gli obiettivi fissati per il 2030 sono così articolati:

- quanto alle emissioni di gas ad effetto serra, il nuovo Regolamento (UE) 2018/842 sull'efficienza energetica in edilizia (articolo 4 e allegato I) fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni al 2030 per ciascuno Stato membro. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005. L'obiettivo vincolante per l'UE nel suo complesso è una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030;
- quanto all'energia rinnovabile, la nuova Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articolo 3) dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. Contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non deve essere inferiore a determinati limiti. Per l'Italia tale quota è pari al 17%, valore già raggiunto dal nostro Paese (allegato I, parte A);
- quanto all'efficienza energetica, ai sensi della nuova Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, l'obiettivo di miglioramento dell'Unione è pari ad almeno il 32,5 % al 2030 rispetto allo scenario 2007 (articolo 1). L'articolo 7 della Direttiva fissa gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030. Tali obblighi sono stati "tradotti" nel PNIEC italiano in un miglioramento al 2030 del 43%.

## **"Green Deal Europeo"**

In data 11 dicembre 2019, la Commissione europea ha pubblicato "Il Green Deal Europeo" (COM(2019) 640), documento che riformula su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente ed in tal senso è destinato ad incidere sui target della Strategia europea per l'energia ed il clima, già fissati a livello legislativo nel Clean Energy Package. Il Documento ha preannunciato:

- la presentazione, da parte della Commissione UE, della prima "legge per il clima" europea per stabilire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
- la presentazione, da parte della Commissione UE, di un piano per la valutazione dell'impatto finalizzato ad aumentare l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 di almeno il 50-55% rispetto ai livelli del 1990;
- il riesame, da parte della Commissione, di tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima, con la proposta di una revisione se necessaria.

## **4.2 Norme Nazionali**

### **4.2.1 VIA**

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 (G.U.R.I. n. 4 del 5/1/1989)";
- D.P.R. 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (G. U. n. 210 del 7/9/1996)". (D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006);
- Circolare Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, n. GAB./96/15208: concernente "Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale";
- Circolare Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB./96/15326: concernente "Principi e criteri di massima della Valutazione d'Impatto Ambientale";
- DPR 357/97 dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- D.P.C.M. 3 Settembre 1999: concerne l'adeguamento del D.P.R. 12 Aprile 1996 (Atto di Indirizzo e Coordinamento) alla nuova direttiva 97/11/CE per gli Allegati I e II. (D.P.R. abrogato dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006);
- Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di Impatto ambientale (G.U. n. 84 del 9/4/2004);
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, Norme in materia ambientale, in particolare nella Parte II, disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), coordinandole tra loro. La Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificata dal D. Lgs n.4/2008, stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104: "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", vigente dal 21 luglio 2017. Questo recente decreto ha reso più semplice l'iter procedurale, in particolare in relazione alla possibilità di presentare progetti di fattibilità e non più definitivi. Altro aspetto di interesse è il rafforzamento del dialogo tra soggetto Proponente e Autorità Ambientali (A.A.), dal cui confronto possono scaturire richieste di integrazioni da parte dei funzionari preposti all'istruttoria/valutazione.
- Legge 11 settembre 2020, n.120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale": è una legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto "Decreto semplificazione"). Tale legge interviene in quattro ambiti, tra cui semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green

economy (Titolo IV). Al Capo II "Semplificazioni in materia ambientale", in particolare l'art. 50 riguarda la "Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale" apporta modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 che riguardano: modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D. Lgs. n. 152/2006), definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D. Lgs. n. 152/2006), valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA (articolo 25 del D. Lgs. n. 152/2006); provvedimento unico in materia ambientale (articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006); provvedimento autorizzatorio unico regionale (articolo 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006).

#### 4.2.2 FER

**D. Lgs. n. 387/2003: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".**

Il presente decreto è finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario.

Uno strumento importante per lo sviluppo delle fonti rinnovabili è rappresentato dallo snellimento dei processi autorizzativi. Il D.Lgs. 387/2003 ha infatti semplificato le procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili e infrastrutture connesse, prevedendo un'autorizzazione unica rilasciata dall'autorità competente entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico restando ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici. L'autorizzazione include eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce, inoltre, le modalità da rispettare per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. Lo strumento attraverso il quale è espletato il citato procedimento unico e sono riunite tutte le amministrazioni interessate a esprimersi è la Conferenza di Servizi.

**D.M. 10/09/2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ("Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative") per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".**

Il D.M. del 10 settembre 2010 disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio. La costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata. Particolare attenzione è riservata all'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio: elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate (cave, discariche, ecc.), soluzioni progettuali innovative, coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, ecc. Le Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Per ciascuna aree dovranno però essere spiegati i motivi dell'esclusione, che dovranno essere relativi ad esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.

Le Linee Guida sono entrate in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 3 ottobre 2010. Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - avrebbero dovuto adeguare le proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.

**D.Lgs. n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".**

Il presente decreto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

### Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN)

Il PAN è un documento elaborato dal Ministero dello Sviluppo economico, in base a quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE, e trasmesso alla Commissione Europea il 30 giugno 2010. Esso illustra la strategia nello sviluppo delle fonti rinnovabili, indicando le principali linee d'azione, delineate sulla base del peso di ciascuna area di intervento: trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento, sul consumo energetico lordo complessivo. L'Italia ha posto da tempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della sua politica energetica, insieme alla promozione dell'efficienza energetica. Gli obiettivi di una tale strategia sono: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, riduzione dei costi dell'energia per le imprese e i cittadini, promozione di filiere tecnologiche innovative, tutela ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), e quindi, in definitiva, sviluppo sostenibile. L'Italia punta a riequilibrare, a medio e lungo termine, il mix energetico oggi troppo dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Secondo lo scenario più efficiente (aggiornamento del 2009) dello studio Primes preso a riferimento dalla Commissione Europea, nel 2020 il consumo finale lordo di energia dell'Italia potrebbe raggiungere il valore di 145,60 Mtep, a fronte di un valore di 134,61 Mtep registrato nel 2005. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE quindi, nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Prendendo a riferimento lo scenario efficiente, questo significa che nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,31 Mtep.

**Obiettivo nazionale generale per la quota di energia da FER rispetto al consumo finale lordo di energia nel 2005 e nel 2020**  
(queste cifre devono essere trascritte dall'allegato I, parte A della direttiva 2009/28/CE)

A. Quota di energia da FER nel consumo finale lordo di energia nel 2005 (S2005) (%)	4,91
<b>B. Obiettivo di energia da FER nel consumo finale lordo di energia nel 2020 (S2020) (%)</b>	<b>17,00</b>
C. Consumo atteso totale di energia, adeguato, nel 2020 (dalla tabella 1, ultima cella) (Ktoe)	131.214
D. Quantitativo atteso di energia da fonti rinnovabili corrispondente all'obiettivo per il 2020 (B x C) (Ktoe)	22.306

Obiettivo nazionale quota FER consumo lordo 2005 - 2020

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili da raggiungere nel 2020 nei seguenti settori:

- riscaldamento e raffreddamento (RR);
- elettricità (EE);
- trasporti (TR)

Il totale dei tre obiettivi settoriali, tradotto in volumi previsti (espressi in ktep), compreso il ricorso previsto alle misure di flessibilità, deve almeno essere pari alla quantità attesa di energia da fonti rinnovabili corrispondente all'obiettivo dello Stato membro per il 2020 (per l'Italia pari appunto a 22,31 Mtep).

Al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili al 2020, il PAN ha messo in campo una serie di misure volte a promuovere, oltre all'uso di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo e la gestione della rete elettrica, l'ulteriore snellimento delle procedure autorizzative, lo sviluppo dei progetti internazionali.

Tra le misure specifiche, riportate dal PAN, si riportano di seguito quelle in merito alle procedure amministrative di autorizzazione.

#### PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

TIPOLOGIA IMPIANTO / RETE	SOTTOTIPOLOGIA	PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO	PROCEDIMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
Impianti di produzione di elettricità	Impianti al di sopra delle soglie individuate nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003	• D.Lgs. 387/2003	Autorizzazione Unica Regionale (o Provinciale)	Regione (o Provincia delegata)
	Impianti al di sotto delle soglie individuate nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003	• D.P.R. 380/2001	D.I.A.	Comune
	Piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MW ovvero 3 MW termici)	• L. 99/2009 e s.m.i.	D.I.A.	Comune
	Microcogenerazione (potenza inferiore a 50 kW)	• L. 99/2009	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
	Impianti fotovoltaici integrati/aderenti e singoli aerogeneratori h<1,5 m	• D.Lgs. 115/2008	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
	Impianti fotovoltaici al di fuori dei centri storici	• D.L. 40/2010	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune

TECNOLOGIA	SOGLIA (kW)
Eolica	60
Solare fotovoltaica	20
Idraulica	100
Biomasse	200
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250

Tabella A allegata al D.L. 387/2003

### Strategia Energetica Nazionale

La "Strategia Energetica Nazionale" (SEN), adottata con Decreto Interministeriale del 10 novembre 2017 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, è La Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017, è un documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico. La SEN definisce gli obiettivi strategici, le priorità di azione e i risultati attesi in materia di energia. In particolare, la strategia energetica si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- Competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- Sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- Sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- Efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- Fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei

trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;

- Riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/mwh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/mwh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- Cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- Razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- Verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- Raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- Promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;
- Nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- Riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La Strategia energetica nazionale costituisce un impulso per la realizzazione di importanti investimenti, incrementando lo scenario tendenziale con investimenti complessivi aggiuntivi di 175 miliardi al 2030, così ripartiti:

- 30 miliardi per reti e infrastrutture gas e elettrico;
- 35 miliardi per fonti rinnovabili;
- 110 miliardi per l'efficienza energetica.

Oltre l'80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema energetico, si tratta di settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica.

Da quanto su richiamato è evidente la compatibilità del progetto di cui al presente SIA rispetto alla SEN, in quanto il progetto contribuirà certamente alla richiamata penetrazione delle fonti rinnovabili elettriche al 55% entro il 2030.

In relazione all'analisi effettuata, il progetto in esame:

- non risulta specificamente contemplato dalla Strategia Energetica Nazionale, che opera, ovviamente, ad un livello molto superiore di programmazione;
- presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla Strategia in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

### **Piano Nazionale Integrato Per L'energia E Il Clima (PNIEC)**

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stato pubblicato nella versione definitiva in data 21 gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e costituisce, di fatto, un aggiornamento rispetto a quanto previsto nella Strategia Energetica Nazionale (SEN). Il Piano recepisce le novità contenute nel decreto-legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal. Inoltre, stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il Piano pone, tra gli obiettivi e traguardi nazionali, i seguenti:

- Emissioni gas effetto serra: nel 2030, a livello europeo, riduzione del 40% rispetto al 1990. Tale riduzione, in particolare, sarà ripartita tra i settori ETS (industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto all'anno 2005;
- Energia rinnovabile: l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di

crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. L'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

In particolare, si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota da rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota da rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Difatti, il significativo potenziale degli impianti fotovoltaici ed eolici tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi, prospetta un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
<b>Energie rinnovabili (FER)</b>				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo	+1,3% annuo
<b>Efficienza energetica</b>				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza	-1,5% annuo (senza	-0,8% annuo (con	-0,8% annuo (con
<b>Emissioni gas serra</b>				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
<b>Interconnettività elettrica</b>				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% <sup>1</sup>
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Obiettivi PNIEC

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
<b>Totale</b>	<b>52.258</b>	<b>53.259</b>	<b>68.130</b>	<b>95.210</b>

Obiettivi di crescita di potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030 - PNIEC

	2016	2017	2025	2030
<b>Produzione rinnovabile</b>	<b>110,5</b>	<b>113,1</b>	<b>142,9</b>	<b>186,8</b>
Idrica (effettiva)	42,4	36,2		
Idrica (normalizzata)	46,2	46,0	49,0	49,3
Eolica (effettiva)	17,7	17,7		
Eolica (normalizzata)	16,5	17,2	31,0	41,5
Geotermica	6,3	6,2	6,9	7,1
Bioenergie*	19,4	19,3	16,0	15,7
Solare	22,1	24,4	40,1	73,1
<b>Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica</b>	<b>325,0</b>	<b>331,8</b>	<b>334</b>	<b>339,5</b>
<b>Quota FER-E (%)</b>	<b>34,0%</b>	<b>34,1%</b>	<b>42,6%</b>	<b>55,0%</b>

Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh) - PNIEC

Alla luce di quanto sopra esposto, il presente progetto di costruzione di un nuovo parco eolico può considerarsi in linea con gli obiettivi strategici del PNIEC, in quanto rientra tra le azioni da mettere in atto per il raggiungimento delle quote di capacità installata ed energia prodotta per il settore eolico.

## **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)**

La SNSvS, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. Essa rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Una sesta area è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. Il documento propone in modo sintetico una visione per un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell'utilizzo del suolo.

## **PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Nel dicembre 2019, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato lo European Green Deal che intende rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU).

Il NGEU segna un cambiamento epocale per l'UE. La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), la componente più rilevante del programma, sono reperite

attraverso l'emissione di titoli obbligazionari dell'UE, facendo leva sull'innalzamento del tetto alle Risorse Proprie. Queste emissioni si uniscono a quelle già in corso da settembre 2020 per finanziare il programma di "sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza" (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE).

Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere. Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare:

- Transizione verde
- Trasformazione digitale
- Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
- Coesione sociale e territoriale
- Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale
- Politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani

Il pilastro della transizione verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo dell'Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. Il regolamento del NGEU prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all'ambiente.

Scienza e modelli analitici dimostrano inequivocabilmente come il cambiamento climatico sia in corso, ed ulteriori cambiamenti siano ormai inevitabili: la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1.1 °C in media dal 1880 con forti picchi in alcune aree (es. +5 °C al Polo Nord nell'ultimo secolo), accelerando importanti trasformazioni dell'ecosistema (scioglimento dei ghiacci, innalzamento e acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, desertificazione) e rendendo fenomeni estremi (venti, neve, ondate di calore) sempre più frequenti e acuti. Pur essendo l'ulteriore aumento del riscaldamento climatico ormai inevitabile, è assolutamente necessario intervenire prima possibile per mitigare questi

fenomeni ed impedire il loro peggioramento su scala. Serve una radicale transizione ecologica verso la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani: senza un abbattimento sostanziale delle emissioni clima-alteranti, il riscaldamento globale raggiungerà e supererà i 3-4 °C prima della fine del secolo, causando irreversibili e catastrofici cambiamenti del nostro ecosistema e rilevanti impatti socioeconomici. Gli obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal) sono molto ambiziosi. Puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema ('Net-Zero') e a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare, per proteggere la natura e le biodiversità e garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. In particolare, per rispettare gli obiettivi di Parigi.

M2C2.1 INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

### 4.3 Norme regionali

#### 4.3.1 VIA

- Decreto 23/03/2004 "Criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996". L'assessore per il territorio e l'ambiente definisce i requisiti e la documentazione necessaria (conforme all'allegato III della direttiva n. 97/11 C.E., Palermo 23 Marzo 2004) per i progetti sottoposti a procedura di impatto ambientale e successivo rilascio del parere.

#### 4.3.2 FER

**Decreto 28/04/2005 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento"**

Sono definiti impianti eolici per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione dell'energia elettrica, l'insieme degli aerogeneratori, l'intera rete dei cavidotti di collegamento, le torri anemometriche, le cabine d'impianto e di trasformazione, le piste di servizio e di accesso all'impianto. Il Decreto consta di tre allegati.

Allegato A - Parte Prima: "Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti industriali in-shore per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica".

Il territorio regionale viene suddiviso in:

- zone escluse;
- zone sensibili;
- zone consentite.

1. Sono da considerarsi **zone escluse** (nelle quali non è consentita l'installazione di impianti eolici ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati, e/o strade di servizio): le aree di riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi, le oasi e le riserve naturali.

Sono altresì da considerarsi zone escluse (nelle quali può essere consentito, previa valutazione d'incidenza, il passaggio dei cavidotti interrati e l'installazione delle cabine di trasformazione) le Zone di protezione speciale (ZPS), i Siti d'importanza comunitaria (SIC) che annettono tra i motivi d'istituzione e di protezione gli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE, e le zone di rispetto delle stesse, individuate in 1.000 m dalla perimetrazione di detti siti.

2. Sono da considerarsi **zone sensibili**, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare: le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 Km. dal loro perimetro, e SIC in cui i motivi di protezione riguardano esclusivamente habitat e specie prioritarie ad esclusione degli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro 2 Km dal loro perimetro.

3. Sono da considerarsi **zone consentite**, (nelle quali l'installazione degli impianti eolici è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti), le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.

Nell'ambito delle aree di cui ai punti 2 e 3, valgono altresì le seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica non potrà superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale;
- la superficie occupata dall'impianto è data: dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di rotore) e dell'area che racchiude gruppi di aerogeneratori (qualora disposti in linea o in doppia fila) determinate come di seguito:
  - aerogeneratore isolato: quadrato di lato  $3R$  (essendo  $R$  il raggio del rotore);
  - aerogeneratori in gruppo o su doppie file: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori, aumentata dalla distanza di rispetto di  $3R$  su tutti i lati della poligonale;
  - aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo ed ultimo generatore, aumentata di  $3R$  su ogni estremo e larghezza pari a 2 volte la distanza di rispetto ( $3R$ );
  - nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) individuati come zone sensibili, la superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica, calcolata secondo le precedenti modalità, non potrà essere superiore al 5% dell'intera superficie del SIC;
  - nell'ambito dello stesso territorio comunale, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;
  - nei comuni vicini, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;
  - le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti, delle aree destinate all'installazione di impianti eolici potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
  - all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aerogeneratori, dovrà essere pari ad almeno 3 volte la misura del raggio dei rotori ed in ogni modo non inferiore a 150 m.;

- la distanza in linea d'area di ciascuno degli aerogeneratori da centri abitati, insediamenti abitativi con almeno 5 nuclei familiari residenti stabilmente non potrà essere inferiore a 500 m.;
- dovranno essere rispettati inoltre i limiti previsti per l'inquinamento acustico dalla normativa vigente in materia;
- dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando in relazione ai dati anemometrici del sito una dislocazione degli stessi su layout geometricamente il più regolare possibile;
- dovranno inoltre essere garantiti i limiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato B – Parte Prima: “Documentazione da presentare, per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per siti in-shore, nelle zone sensibili ed altre zone”.

Allegato C – “Obblighi successivi al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996: documentazione da presentare”

**Circolare 26/05/2006 n. 14 “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”.**

Ai fini della valutazione paesaggistica degli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel territorio della Regione Siciliana si distinguono:

a) zone escluse (aree archeologiche e monumenti, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs.42/2004) nelle quali la preminenza dell'interesse alla salvaguardia del patrimonio culturale giustifica di collocare altrove gli impianti e le opere ad essi connesse, quali cavidotti interrati e/o strade di servizio ;

b) zone sensibili (aree e beni sottoposti a specifica protezione ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004) In queste zone la possibilità dell'installazione di impianti eolici sarà valutata in base alla sensibilità dei paesaggi sottoposti a specifica protezione, così come dettata dalle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale, distinguendo tra:

- zone di alta sensibilità paesaggistica (immobili e aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, aree dichiarate di interesse paesaggistico in forza di specifico provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del D. Lgs. 42/2004, aree tutelate agli effetti dell'articolo 142 del D. Lgs 42/2004, lettere a), l), m))

- zone di media o bassa sensibilità paesaggistica (aree tutelate agli effetti dell'articolo 142 del D.Lgs 42/2004, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i));

c) zone consentite, sono le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è consentita.

Si rammenta che in forza dell'articolo 152 del D. Lgs 42/2004, nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazioni nell'ambito, in vista o in prossimità delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, sussiste la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti. Allo scopo di privilegiare l'allocatione degli impianti, di preminente interesse pubblico, nelle aree prive di un dichiarato interesse paesaggistico e di introdurre un criterio di certezza del diritto nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 152 del D.Lgs.42/2004, quest'ultima trova applicazione, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia rinnovabile:

A. all'interno della fascia di 500 metri dal perimetro delle aree dichiarate di interesse paesaggistico agli effetti del D. Lgs. 42/2004;

B. all'interno della fascia di 3.000 metri dal perimetro dei Parchi Archeologici Regionali individuati ai sensi della L.R. 20/2000.

La circolare in esame, infine, fa riferimento alla "Documentazione a corredo dei progetti degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica", di cui si enunciano alcuni contenuti ritenuti necessari. In conformità al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, nelle more dell'adozione della relazione paesaggistica da parte della Regione Siciliana, fermi restando i criteri di valutazione sopra riportati, i progetti degli impianti di produzione di energia eolica debbono contenere i seguenti specifici elaborati:

- carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti, nelle scale 1:25.000, 1:10.000, 1:5000, che individui l'area d'intervento e l'influenza visiva del tracciato proposto (sia con riferimento al contesto paesaggistico, che all'area d'intervento) e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area d'intervento, con foto panoramiche e ravvicinate;
- rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria di progetto. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico dei singoli impianti, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.
- carta del tracciato proposto, nelle scale 1:25.000, 1:10.000 o 1:5000, al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici. I tracciati vanno adattati alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, e dei sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli. Proprio al fine di "compensare" tali effetti negativi, potranno essere proposte le misure di compensazione paesistica;
- Specifica delle attività di ripristino e/o dismissione a fine esercizio a carico del proponente.

**Circolare 14/12/2006 n. 17 "Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici".**

La circolare n.17 del 14/12/2006 effettua un excursus della precedente normativa regionale relativa agli impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, facendo riferimento alle seguenti norme:

- decreto n. 1014 del 10/09/2003 e decreto del 28/04/2005: hanno distinto il territorio regionale in zone escluse, zone sensibili e zone consentite;
- decreto del 28/04/2005 ha, inoltre, introdotto diverse limitazioni riguardanti la distanza tra gli aerogeneratori e la percentuale di superficie occupabile nel territorio comunale;
- circolare n. 14 del 26 maggio 2006: ha previsto tra le zone escluse anche le aree archeologiche e i monumenti vincolati, mentre vengono incluse tra le zone sensibili,

(distinguendo tra media ed alta sensibilità paesaggistica) i beni tutelati dagli artt. 134 e ss. del Codice dei beni culturali ed ambientali e quindi, i beni e le bellezze naturali gravate da vincolo paesaggistico o sottoposte a tutela dai piani paesaggistici approvati o le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso Codice.

### **"Definizioni e criteri di valutazione paesaggistica degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica"**

Ai fini della valutazione paesaggistica degli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale, nel territorio della Regione Siciliana si distinguono come già elencato zone escluse, zone sensibili e zone consentite.

#### **A. IMPIANTI ON SHORE - ZONE ESCLUSE**

Nelle more dell'adozione dei piani paesaggistici d'ambito previsti dall'art.143 del Decreto legislativo n. 42/2004 e del Piano paesistico regionale:

- Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita neanche l'installazione di cavidotti interrati, e/o strade di servizio:
  - le aree archeologiche e i monumenti, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004, e le zone di rispetto degli stessi, individuate in 2.000 m. dal sito o dal monumento;
  - i Parchi Archeologici Regionali individuati ai sensi della legge regionale n. 20/2000 e le zone di rispetto degli stessi, individuate in 2.000 m. dal perimetro di detti siti, che sono: Valle dei Templi di Agrigento e, giusta D.A. 6263 dell'11 luglio 2001, le zone archeologiche di Gela; Sabucina; Morgantina; Isole Eolie; Naxos; Himera, lato, Solunto, Kamarina, Cava d'Ispica, Lentini, Eloro e Villa del Tellaro, Siracusa, Pantelleria, Selinunte e Cave di Cusa, Segesta, le isole minori.
- Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'installazione di impianti eolici ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati, e/o strade di servizio:
  - a) le aree di riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi;
  - b) le oasi e le riserve naturali;

- Sono altresì da considerarsi zone escluse, nelle quali può essere consentito, previa valutazione d'incidenza, il passaggio dei cavidotti interrati e l'installazione delle cabine di trasformazione:
  - a. le Zone di protezione speciale (ZPS);
  - b. i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) che annettono tra i motivi d'istituzione e di protezione gli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE, e le zone di rispetto delle stesse, individuate in 2.000 m. dalla perimetrazione di detti siti.

#### **B. IMPIANTI ON SHORE - ZONE SENSIBILI**

Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale e culturale che s'intende tutelare:

- 1) Le aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, nonché quelle immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 Km dal loro perimetro;
- 2) Le aree e i beni sottoposti a specifica protezione ai sensi della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in particolare:
  - gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici;
  - le aree dichiarate di interesse paesaggistico in forza di specifico provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del D. Lgs. 42/2004 e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 Km dal loro perimetro;
  - le aree tutelate agli effetti dell'articolo 142 del D. Lgs 42/2004 lettera a), b), c), d), e), g), h), l), m) e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 Km dal loro perimetro.
  - le seguenti zone, individuate dalle Linee Guida del Piano Paesistico regionale, approvate con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, come segni principali del paesaggio in quanto creano orizzonti o definiscono assialità:
    - ✓ gli spartiacque e le aree limitrofe per una fascia ampia m. 150;
    - ✓ i crinali montani e le aree limitrofe per una fascia ampia m. 150;
    - ✓ i crinali collinari e le aree limitrofe per una fascia ampia m.250;

- ✓ le cime isolate di altezza fino a 400 metri s.l.m. con areale ampio m. 200;
- ✓ le cime di altezza oltre 400 metri s.l.m. con areale ampio 300 m.

In queste zone la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di loro porzioni, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso in base alla sensibilità dei paesaggi sottoposti a specifica protezione, così come individuati dalle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale.

Per tali zone le Soprintendenze hanno la facoltà di prescrivere misure necessarie alla mitigazione degli impatti, tenendo conto:

- del patrimonio storico, architettonico e archeologico presente nell'area di impatto visuale del territorio;
- del significato storico - ambientale, ossia di quel complesso di valori legati al mosaico paesaggistico, alla morfologia e all'evoluzione storica del territorio interessato;
- della frequentazione del paesaggio, ossia della quantità e qualità dei flussi antropici nei punti panoramici più importanti, legati ai centri urbani, alla rete stradale ed alle località di interesse turistico

3) I Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) in cui i motivi di protezione riguardano esclusivamente habitat e specie prioritarie ad esclusione degli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro 2 Km dal loro perimetro.

### C. IMPIANTI ON SHORE - ZONE CONSENTITE

Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è ammessa facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni. Nell'ambito delle aree di cui ai punti B e C, valgono, altresì, le stesse limitazioni riportate nel Decreto Regionale 28/04/2005 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento", inerenti alla distanza tra gli aerogeneratori e la percentuale di superficie occupabile nel territorio comunale.

**Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 09/03/2009 n.13 "Approvazione del Piano energetico ambientale regionale siciliano". (P.E.A.R.S. 2009)**

Il P.E.A.R. è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale. La Regione Siciliana con D. P. Reg. n.13 del 2009, confermato con l'art. 105 L.R. 11/2010, ha adottato il Piano Energetico Ambientale. Gli obiettivi di Piano 2009 prevedevano differenti traguardi temporali, sino all'orizzonte del 2012. Il Piano del 2009 era finalizzato ad un insieme di interventi, coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali e supportati da azioni proprie della pianificazione energetica locale, per avviare un percorso che si proponeva, realisticamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari.

Il PEARS è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l'adozione di sistemi efficienti di conversione ed uso dell'energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;
- Promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini;
- Promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la produzione decentrata e la "decarbonizzazione";
- Promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell'isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento;
- Favorire il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;
- Favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia;

- Promuovere l'innovazione tecnologica con l'introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PMI;
- Assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano;
- Favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall'Italia;
- Favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico;
- Sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo;
- Creare, in accordo con le strategie dell'U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell'uso dell'Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno;
- Realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio".

In relazione agli obiettivi di sviluppo di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile, il Piano riporta, tra le altre, le seguenti considerazioni:

- Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile deve, comunque, aver luogo nella piena garanzia delle compatibilità ambientale;
- È obiettivo della Regione promuovere gli interventi per la realizzazione, oltre che degli impianti maggiori di energia rinnovabile eolica e fotovoltaica, anche di impianti minori che privilegino, anche attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'accesso di famiglie

ed imprese all'esercizio di attività di produzione ed autoproduzione di energia elettrica e termica.

- La realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile costituisce occasione di potenziamento dell'industria siciliana anche in riferimento all'indotto da essi creato;
- Il tasso di immissione in atmosfera di CO<sub>2</sub> deve, comunque, soprattutto nelle aree ad alto rischio di crisi ambientale – essere tendenzialmente ridotto in rapporto alla produzione di energia rinnovabile realizzata.

Nel documento di sintesi del PEARS al capitolo 3.1 è indicato, relativamente alla politica di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che *"è necessario che anche in Sicilia si dia corso ad un piano di sviluppo del settore con un programma teso ad elevare l'incidenza delle risorse rinnovabili partendo da un quadro attuale di utilizzazione che risulta molto basso e al di sotto della media nazionale"*.

### **Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 ("Verso l'autonomia energetica dell'Isola" – Preliminare di Piano)**

Nel Marzo 2019 è stata presentata la bozza di un Piano programmatico denominato "Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030", in via di approvazione.

Il nuovo Piano Energetico Regionale 2020-2030 dovrà necessariamente garantire simultaneamente:

- lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso lo sfruttamento del sole, del vento, dell'acqua, delle biomasse e della aero-idro-geotermia nel rispetto degli indirizzi tecnico-gestionali;
- adeguare principalmente l'esigenza di crescita della produzione da FER con quelle della tutela delle peculiarità paesaggistico-ambientali del territorio siciliano.

Per la fonte eolica il Piano fissa come obiettivo al 2030 quello di raggiungere un valore di produzione pari a circa 6,17 TWh, più del doppio rispetto al valore del 2017 (2,8 TWh).

Il Piano fissa, inoltre, l'obiettivo di avere una potenza installata di impianti eolici pari a 3 GW nel 2030, rispetto ai quasi 1,9 GW del 2018.

Il PEARS, in approvazione, sarà quello strumento che permetterà di poter usare le risorse previste dall'UE per la "transizione energetica": si tratta di un documento formulato sulle

linee guida europee che prevede entro il 2030 una riduzione di almeno il 40% dei gas serra.

	2017	2030
<b>Produzione rinnovabile</b>	<b>5,3</b>	<b>13,2</b>
<i>Solare</i>	0	0,
<i>Idraulica</i>	0,3	0,3
<i>Moto Ondoso</i>	0	0,1
<i>Biomasse</i>	0,2	0,
<b>Eolico</b>	<b>2,8</b>	<b>6,17</b>
<i>Fotovoltaico</i>	1,9	5,95
<b>Produzione non rinnovabile</b>	<b>12,</b>	<b>5,78</b>
<b>Totale</b>	<b>18,</b>	<b>19</b>
<b>Quota FER</b>	<b>29,</b>	<b>69.58%</b>

*Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)*

Fonte	2018	2020	2030
Idroelettrica	162,511	162,511	162,511
Fotovoltaica	1.390,187	1.556,686	4.018,286
<b>Eolica</b>	<b>1.887,150</b>	<b>1.937,150</b>	<b>3.000,000</b>
Termodinamica	0,033	19,033	200,000
Bioenergie	74,000	77,000	83,500
<b>Totale</b>	<b>3.513,881</b>	<b>3.776,380</b>	<b>7.464,297</b>

*Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (MW)*

Tale incremento di energia prodotta sarà conseguito soprattutto attraverso interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti e, per la quota rimanente, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di media e grande taglia da installare in siti in cui non si riscontrano vincoli ambientali.

In accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal PEARS con particolare riferimento all'incremento del consumo energetico da fonti rinnovabili, si ritiene che l'impianto eolico in progetto, sia assolutamente compatibile con il P. E. A. R.S.

### **LEGGE 20/11/2015, n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"**

L'articolo 1 riguarda le "Aree non idonee all'installazione di impianti eolici" e riporta quanto segue.

Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

- a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 134 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), 'Important Bird Areas' (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;
- e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;
- f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta;

L'articolo 2 riguarda la Disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR).

Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10/10/2017 "Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48".

Con il presente decreto sono individuate le "**Aree non idonee**" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento. Le aree così classificate sono georeferenziate, in ambiente GIS, nel Geoportale Sistema informativo territoriale regionale (SITR). Sono altresì individuate le "**Aree oggetto di particolare attenzione**" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica sono così classificati:

- **impianti "EO1"**: impianti di potenza non superiore a 20 kW sono individuati, secondo la classificazione degli elementi a rischio riportata nella Tabella 11.2 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
- **impianti "EO2"**: gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 60 kW;
- **impianti "EO3"**: gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 60 kW.

➤ Il TITOLO I di tale Decreto analizza le "**Aree non idonee**", così come di seguito riportato.

**1) Aree non idonee caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica**

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 ed EO3 possono essere considerati impianti tecnologici di primaria importanza rientranti nella classe "E3" e, pertanto, nelle aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3), non possono essere realizzati.

## 2) Beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi

- I beni paesaggistici nonché le aree e i parchi archeologici comprendono i siti e le aree di cui all'art. 134, lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; comprendono, altresì, i beni e le aree di interesse archeologico di cui all'art. 10 del codice medesimo. I parchi archeologici si identificano con le aree perimetrate ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20;

- Sono, altresì, non idonee alla realizzazione di impianti di tipo EO2 ed EO3, le aree delimitate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come boschi, definiti dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14.

## 3) Aree di particolare pregio ambientale

- Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO1, EO2, EO3 le aree di particolare pregio ambientale di seguito individuate:

a) Siti di importanza comunitaria (SIC);

b) Zone di protezione speciale (ZPS);

c) Zone speciali di conservazione (ZSC);

d) Important Bird Areas (IBA) ivi comprese le aree di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta;

e) Rete ecologica siciliana (RES);

f) Siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali e riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e s.m.i.;

g) Oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e s.m.i.;

h) Geositi;

i) Parchi regionali e nazionali ad eccezione di quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti alla data di emanazione del presente decreto.

I siti di cui alle lett. d), f), h) ed i) sono elencati in appendice al decreto in esame e non sono compresi nelle aree oggetto di intervento.

- Non sono altresì idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO2 ed EO3 i corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di

gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), reperibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente e dalla cartografia della Rete ecologica siciliana (RES).

➤ Il TITOLO II di tale Decreto analizza le **"Aree di particolare attenzione"**, così come di seguito riportato.

1) Aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico

Sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree nelle quali è stato apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3267.

2) Aree di particolare attenzione ambientale

Per la realizzazione degli impianti di tipo EO1, sono di particolare attenzione i corridoi ecologici come richiamati dall'art. 4, comma 2 del presente decreto (ovvero punto 3) del suddetto Titolo I).

3) Aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1 possono essere considerati impianti tecnologici di secondaria importanza rientranti nella classe "E2". La realizzazione degli elementi "E2" nelle aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) è subordinata alla verifica di compatibilità geomorfologica in relazione con gli obiettivi del PAI medesimo da sottoporre al parere del Dipartimento regionale dell'ambiente. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1, EO2, ed EO3 possono essere realizzati nelle aree individuate nel PAI a pericolosità media (P2), moderata (P1) e bassa (P0) se corredati da adeguato Studio geologico-geotecnico, effettuato ai sensi della normativa vigente ed esteso ad un ambito morfologico significativo riferito al bacino di ordine inferiore, che dimostri la compatibilità dell'impianto da realizzare con il livello di pericolosità esistente.

4) Aree di particolare attenzione paesaggistica

Gli interventi per la realizzazione di impianti di energia eolica di tipo EO1, EO2 ed EO3 ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b), sono soggetti alla disciplina di cui all'art.152 del Codice medesimo. Essa si applica agli interventi ricadenti nelle zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività

turistica. Nella fascia di rispetto costiera di cui alla lett. a) dell'art. 142 del suddetto Codice è consentita la realizzazione di impianti esclusivamente in aree destinate ad attività produttive soggette al regime di recupero paesaggistico - ambientale secondo quanto previsto dai piani paesaggistici.

5) Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione

Si riportano di seguito gli stralci cartografici presenti nel Geoportale del Sistema informativo territoriale regionale (SITR), inerenti la "Carta delle aree non idonee per gli impianti eolici" (EPD011).




Fig. xxx - Carta delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici

#### 4.4 Strumenti di pianificazione territoriale e ambientale

##### 4.4.1 Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.)

La Regione Siciliana ha predisposto la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), con il D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, in osservanza alle disposizioni contenute nella Legge Galasso (L. 431/85), la quale obbliga le Regioni a tutelare e a valorizzare il proprio patrimonio culturale e ambientale attraverso l'uso di idonei strumenti di pianificazione paesistica.

Le "Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale" sono state approvate con il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999. Tali linee guida delineano un'azione di sviluppo compatibile con il patrimonio culturale e ambientale e mirano a evitare lo spreco delle risorse e il degrado

ambientale.

Le Linee Guida approvate contengono:

1. Indirizzi programmatici e pianificatori;
2. Direttive e prescrizioni.

I primi hanno valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione comunale; le direttive e prescrizioni devono, invece, essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione comunale.

Le Linee Guida, basate su una attenta valutazione dei valori paesaggistici e culturali del territorio, definiscono un regime normativo orientato alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, che va integralmente recepito nel nuovo Piano (da approvare).

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale suddivide il territorio regionale in ambiti sub-regionali, individuati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio, e preordinati alla articolazione sub-regionale della pianificazione territoriale paesistica. Essi sono:

- 1) Area dei rilievi del trapanese
- 2) Area della pianura costiera occidentale
- 3) Area delle colline del trapanese
- 4) Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano
- 5) Area dei rilievi dei Monti Sicani
- 6) Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo
- 7) Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie)
- 8) Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi)
- 9) Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)
- 10) Area delle colline della Sicilia centromeridionale
- 11) Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- 12) Area delle colline dell'ennese
- 13) Area del cono vulcanico etneo
- 14) Area della pianura alluvionale catanese
- 15) Area delle pianure costiere di Licata e Gela

16) Area delle colline di Caltagirone e Vittoria

17) Area dei rilievi e del tavolato ibleo

18) Area delle isole minori.

Dalla lettura delle citate Linee Guida, si rileva che gli impianti ricadono all'interno di unico ambito: **Ambito 3**, denominato **Colline del Trapanese**, che include per intero il territorio dei comuni di Gibellina (TP) e Camporeale (PA) e parzialmente il Comune di Monreale (PA);

L'Ambito 3 ha una superficie di 1.906,43 km<sup>2</sup> e dal punto di vista dell'inquadramento generale, include parte dei territori delle Province di Trapani, Agrigento e Palermo, interessando i territori dei seguenti Comuni: Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi, **Camporeale**, Castelvetro, Corleone, **Gibellina**, Marsala, Mazara del Vallo, **Monreale**, Montevago, Paceco, Partanna, Partinico, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Trapani, Trappeto, Vita.

Di seguito un'immagine relativa ai limiti di ambito tratta dalle Linee Guida:




Figura 15- Ambito 3 "Area delle Colline del Trapanese" [Fonte: Regione Sicilia – PTPR]

La metodologia di analisi adottata dal piano è basata sull'ipotesi che il **paesaggio** è riconducibile ad una configurazione di sistemi interagenti che definiscono un modello strutturale costituito da:

**A) il sistema naturale**

A.1. abiotico;

A.2. biotico.

## **B) il sistema antropico**

B.1. agro-forestale;

B.2. insediativo.

Questo tipo di analisi è finalizzato alla comprensione del paesaggio attraverso la conoscenza delle sue parti e dei relativi rapporti di interazione. Pertanto la procedura consiste nella disaggregazione e riaggregazione dei sistemi componenti il paesaggio individuandone gli elementi (sottosistemi) e i processi che l'interessano. Ogni sottosistema è costituito da diverse componenti, di seguito riportate.

### • IL SISTEMA NATURALE

- **Sottosistema abiotico:** concerne fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. Le sue componenti sono:
  - *Geologia;*
  - *Geomorfologia;*
  - *Idrologia;*
  - *Paleontologia;*
- **Sottosistema biotico:** interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. È costituito dalle seguenti componenti:
  - *vegetazione;*
  - *biotopi di interesse faunistico, floristico e vegetazionale.*

### B) IL SISTEMA ANTROPICO

- **Sottosistema agricolo forestale:** concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. È costituito dalle seguenti componenti:
  - *Paesaggio delle colture erbacee*
  - *Paesaggio dei seminativi arborati*
  - *Paesaggio delle colture arboree*
  - *Paesaggio del vigneto*
  - *Paesaggio dell'agrumeto*

- *Paesaggio dei mosaici colturali*
- *Culture in serra*
- **Sottosistema insediativo:** comprende i processi urbano-territoriali, socio economici, istituzionali, culturali, le loro relazioni formali, funzionali e gerarchiche ed i processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. È costituito dalle seguenti componenti:
  - *Componenti archeologiche;*
  - *Componenti storico culturali, ovvero*
    - *Centri storici;*
    - *Nuclei storici;*
    - *Centri storici abbandonati;*
    - *Beni isolati;*
    - *Viabilità storica;*
  - *Componenti primarie del paesaggio percettivo (costa, spartiacque, crinali montani, crinali collinari, cime isolate, selle, aste fluviali, laghi).*

Di seguito, si riportano le schede dei sottosistemi del P.T.P.R inerenti ai comuni di Gibellina (TP), di Camporeale (PA) e di Monreale (PA)

- **Sottosistema Biotico – Biotipi** per il comune di Gibellina (TP)

Dall'analisi delle schede è emerso che nel comune di Gibellina (TP), non sono presenti sottosistemi biotici- biotipi.

- **Sottosistema Biotico – Biotipi** per il comune di Camporeale (PA)

Dall'analisi delle schede è emerso che nel comune di Gibellina (PA), non sono presenti sottosistemi biotici- biotipi.

- **Sottosistema Biotico – Biotipi** per il comune di Monreale (PA)

comune	n.	denomin.	comp. (1)	tipo	caratteristiche	habitat presenti (2)	regime di tutela
Monreale	43	Lago Poma	B	Biotipi puntuali o omogeni	"invaso artificiale; luogo di sosta di grossi contingenti ornitici migratori"	3	L. 431/85

- **Sottosistema Insediativo – Siti Archeologici** per il comune di Gibellina (TP)

comune	altro comune	localita'	n.	descrizione	tipo (1)	vincolo l.1089/39
Gibellina		Case della Magione	26	insediamento medioevale	A2.5	
Gibellina		Monte Finestrelle	29	Centro indigeno	A1	
Gibellina		Monte Finestrelle Nord	28	Abitato e probabili necropoli di epoca protostorica - IX / VIII secolo - eta' del ferro (proto elimo)	A1	
Gibellina		Monte Finestrelle	27	Abitato e probabile necropoli di epoca protostorica - IX /	A1	

Gibellina		Nord 1 Rocca delle Penne	30	VIII secolo - eta' del ferro (proto elimo) Insediamento frequentato dalla protostoria (eta' del ferro) all'eta' romana.	A2.5	
-----------	--	-----------------------------	----	---	------	--

- Sottosistema Insediativo – Siti Archeologici per il comune di Camporeale (PA)

comune	altro comune	localita'	n.	descrizione	tipo (1)	vincolo L.1089/39
Camporeale		Monte Pietroso	10	Abitato greco	A1	

- Sottosistema Insediativo – Siti Archeologici per il comune di Monreale (PA)

comune	altro comune	localita'	n.	descrizione	tipo (1)	vincolo L.1089/39
Monreale		Cozzo Balletto	13	Insediamento greco	A2.5	
Monreale		La Montagnola	15	Insediamento preistorico e protostorico	A2.5	
Monreale		Masseria Montaperto	12	Insediamento romano e medioevale	A2.5	
Monreale		Monte Arcivocalotto	14	Insediamento preistorico e protostorico greco e romano	A2.5	
Monreale		Ponte di Calatrasi	16	Ponte ad una luce di eta' arabo- normanna	C	

- Sottosistema Insediativo – Beni Isolati per il comune di Gibellina (TP)

comune	n.	tipo oggetto	qualificazione del tipo	denominazione oggetto	classe (1)	coordinate geografiche U.T.M. (2)	
						X	Y
Gibellina	232	chiesa		Madonna delle Grazie	B2	322208	4185177
Gibellina	233	cimitero			B3	320712	4184265
Gibellina	234	palazzo		Palazzello	C1	316136	4186992
Gibellina	235	stalla		Stallone	D2	318454	4187982

comune	n.	tipo oggetto	qualificazione del tipo	denominazione oggetto	classe (1)	coordinate geografiche U.T.M. (2)	
						X	Y
Camporeale	28	abbeveratoio		Serpi	D5	334216	4196089
Camporeale	29	abbeveratoio			D5	334332	4195087
Camporeale	30	cimitero		Camporeale (di)	B3	333302	4196719
Camporeale	31	masseria		Giardinello	D1	328271	4197563
Camporeale	32	masseria		Rapitala'	D1	329711	4197503

- Sottosistema Insediativo – Beni Isolati per il comune di Monreale (PA)

comune	n.	tipo oggetto	qualificazione del tipo	denominazione oggetto	classe (1)	coordinate geografiche U.T.M. (2)	
						X	Y
Monreale	39	abbeveratoio			D5	342595	4203029
Monreale	40	abbeveratoio			D5	344927	4202682
Monreale	41	abbeveratoio			D5	348097	4202060
Monreale	42	abbeveratoio			D5	347982	4200040
Monreale	43	abbeveratoio			D5	348481	4199880
Monreale	44	abbeveratoio			D5	348915	4199512
Monreale	45	abbeveratoio			D5	348037	4198488
Monreale	46	abbeveratoio			D5	345264	4198039
Monreale	47	abbeveratoio			D5	337767	4196449
Monreale	48	abbeveratoio			D5	328434	4195029
Monreale	49	abbeveratoio			D5	336587	4194692
Monreale	50	abbeveratoio			D5	335644	4193359
Monreale	51	abbeveratoio			D5	337511	4193356
Monreale	52	abbeveratoio			D5	334602	4192643
Monreale	53	abbeveratoio			D5	333484	4192065
Monreale	54	abbeveratoio			D5	333496	4191089
Monreale	55	abbeveratoio			D5	331452	4190441
Monreale	56	baglio		Fraccia	D1	330321	4199561
Monreale	57	baglio		Morana	D1	328993	4199708
Monreale	58	baglio		Orsino	D1	319547	4190376
Monreale	59	cappella		Madonna di Templi	B2	343805	4200388
Monreale	60	casa		Cartafalsa	D1	323439	4192817
Monreale	61	casa		D'Incrastone	D1	327686	4193017
Monreale	62	casa		Pietra (della)	D1	321359	4189130
Monreale	63	casa		Virzi'	D1	326902	4196217
Monreale	64	casa		Virzi'	D1	326465	4195960
Monreale	65	case	coloniche	Iella Manica	D2	335487	4204258
Monreale	66	cimitero		Grisi' (di)	B3	331789	4202943
Monreale	67	masseria		Arcovoale	D1	346550	4197612
Monreale	68	masseria		Arcovoalotto	D1	344993	4197986
Monreale	69	masseria		Castellana	D1	339951	4193213
Monreale	70	masseria		Celso	D1	347363	4193585
Monreale	71	masseria		Celso Nuova	D1	348045	4193753
Monreale	72	masseria		Dammusi	D1	340926	4207591
Monreale	73	masseria		Desisa di Lorenzo	D1	333641	4202248
Monreale	74	masseria		Frisella	D1	348306	4196654
Monreale	75	masseria		Galiello	D1	340916	4192340
Monreale	76	masseria		Galiello	D1	339729	4191829
Monreale	77	masseria		Guastella	D1	336039	4206966
Monreale	78	masseria		Kaggiotto	D1	348326	4201972
Monreale	79	masseria		Macellarotto	D1	335759	4194756
Monreale	80	masseria		Malvello	D1	343925	4193064
Monreale	81	masseria		Malvello	D1	342343	4192896
Monreale	82	masseria		Malvellotto	D1	342876	4191225
Monreale	83	masseria		Manali	D1	347604	4199882
Monreale	84	masseria		Marcansotta	D1	325456	4192704
Monreale	85	masseria		Marone	D1	347931	4198648
Monreale	86	masseria		Marraccia	D1	347779	4195274
Monreale	87	masseria		Mondello	D1	327257	4190378
Monreale	88	masseria		Montagnola	D1	333990	4191096
Monreale	89	masseria		Montaperlo	D1	346295	4201298
Monreale	90	masseria		Olivieri	D1	330207	4201430
Monreale	91	masseria		Palastanga	D1	346949	4196354
Monreale	92	masseria		Patria	D1	346772	4193106
Monreale	93	masseria		Perciana	D1	342619	4203114
Monreale	94	masseria		Perciata	D1	337973	4195366
Monreale	95	masseria		Pernice	D1	337754	4196343
Monreale	96	masseria		Pietra Agnelo	D1	329507	4188366
Monreale	97	masseria		Pietralunga	D1	343068	4197091
Monreale	98	masseria		Pietralunga Nuova	D1	342157	4196464
Monreale	99	masseria		Ponte Calatrasì	D1	334407	4189403
Monreale	100	masseria		Ravanusa	D1	328336	4189516
Monreale	101	masseria		Ravanusa	D1	328533	4189363
Monreale	102	masseria		Renelli	D1	333654	4185055
Monreale	103	masseria		Roano	D1	333156	4200259
Monreale	104	masseria		Signora	D1	338952	4206966
Monreale	105	masseria		Siriniano	D1	320539	4195865
Monreale	106	masseria		Strasato	D1	331801	4202285
Monreale	107	masseria		Torre dei Fiori	D1	344447	4194698
Monreale	108	masseria		Torretta	D1	331518	4190100
Monreale	109	masseria		Tuffo	D1	329067	4202425
Monreale	110	masseria		Vallefonda	D1	336056	4193176
Monreale	111	mulino	ad acqua	Calatrasì	D4	334521	4190394
Monreale	112	mulino	ad acqua	Principe (del)	D4	339488	4205434
Monreale	113	mulino	ad acqua	Provvidenza (della)	D4	340427	4205909
Monreale	114	villino		Fanny	C1	333648	4209060

- Sottosistema Insediativo – Tratti Panoramici per il comune di Gibellina (TP)

comune	descrizione sintetica dei percorsi e delle frazioni degli stessi (da .... > a .....	frazioni di percorso per comune, in km	classificazione anas del percorso
Calatafimi	Palermo - Dir. per Trapani	0,98	A 29
Calatafimi	Terme segestane - Gaggera	4,59	S 113
Gibellina	S.Ninfa - Gibellina Vecchia	3,87	S 119
Marsala	Pte Biddusa - Salemi	2,86	S 188

I sottosistemi appena elencati sono oggetto di analisi delle 17 carte tematiche delle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale (precedentemente menzionate).

Se ne riportano di seguito degli stralci cartografici di quelle più leggibili e più interessanti al fine di comprendere il territorio.

Ne risulta che, secondo le *Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*, l'area di progetto:

- NON COMPRENDE dei biotopi;
- NON RIENTRA in parchi, riserve, oasi regionali o nazionali;
- È INTERESSATA in minima parte da un vincolo idrogeologico (cfr. paragrafo del presente SIA, relativo al vincolo idrogeologico);
- NON COMPRENDE, MA È PROSSIMA ad alcuni siti di interesse archeologico;
- NON COMPRENDE, MA È PROSSIMA ad alcuni "beni isolati".

Nel Piano territoriale Paesistico d'Ambito, saranno approfondite:

- i beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004,
- le componenti del paesaggio,
- i regimi normativi.

#### 4.4.2 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Le attività di studio del Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia sono state articolate sostanzialmente in quattro flussi di lavoro: fase conoscitiva, di analisi, monitoraggio di prima caratterizzazione e di pianificazione.

Lo svolgimento delle fasi di studio è stato connesso, in modo serrato, alle articolazioni stabilite dal D.Lgs 152/2006, onde rendere fruibile la lettura delle prescrizioni, gli adempimenti delle misure di salvaguardia e delle azioni di intervento di miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici.

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/2006, che ha, comunque, introdotto profonde innovazioni nel panorama normativo italiano in relazione alla tutela delle risorse idriche.

In questo il D.Lgs. 152/99 ha di fatto anticipato parzialmente le disposizioni introdotte nella normativa comunitaria dalla successiva direttiva 2000/60/CE, recepita nel D.Lgs 152/2006.

Gli obiettivi perseguiti dal decreto sono la prevenzione dall'inquinamento e il risanamento dei corpi idrici inquinati, l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, il mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere ampie e diversificate comunità animali e vegetali.

Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione allo scostamento dallo stato di qualità proprio della condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono molto limitate, le alterazioni dei valori dei parametri idromorfologici, chimico-fisici e biologici dovute a pressioni antropiche.

Se il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, i suoi contenuti sono efficacemente riassunti dallo stesso D.Lgs. 152/2006, laddove si dice che il Piano di Tutela deve contenere (Art. 121):

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Nella realtà della Regione Siciliana la programmazione degli interventi per il miglioramento degli acquiferi superficiali e sotterranei, a livello dei bacini idrografici, coincide con la programmazione degli interventi per il miglioramento del distretto idrografico ed è propedeutico alla redazione del piano di gestione del distretto idrografico così come recita l'art 117 e l'allegato 4 Parte A (Contenuti dei piani di gestione) del D.Lgs 152/06.

Il quadro generale delle attività previste per la redazione del Piano di Tutela ha previsto un'articolazione in quattro fasi, così come segue:

- Fase I – Conoscitiva: acquisizione, elaborazione ed analisi della documentazione esistente;
- Fase II - Analisi (suddivisa in due sottofasi, denominate sottofase A e sottofase B):
  - ✓ Sottofase A): analisi e rappresentazione delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi idrici;
  - ✓ Sottofase B): analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica e valutazione dei carichi inquinanti;
- Fase III - Monitoraggio dei corpi idrici: progetto del monitoraggio prodotto da Sogesid e approvato dal Tavolo Tecnico delle Acque per l'affidamento ad A.R.P.A. Sicilia del campionamento, analisi, organizzazione dei risultati e direzione dei lavori del monitoraggio per gli acquiferi superficiali, ad I.N.G.V. del campionamento, analisi, organizzazione dei risultati e direzione dei lavori del monitoraggio per gli acquiferi sotterranei.
- Fase IV – Pianificazione: definizione dello scenario attuale e degli scenari e obiettivi sostenibili per il miglioramento quali - quantitativo dei corpi idrici - programma delle misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi e relativa analisi economica delle azioni previste.

Il PRTA individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione

dall'inquinamento e di risanamento, differenziate in:

- Aree sensibili: L'Allegato 6 della parte III del D. Lgs 152/06 stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree sensibili che vengono considerate come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento. Ai sensi di tale allegato si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

- ✓ laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.
  - ✓ acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
  - ✓ aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento.
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: La Regione Siciliana, come previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, in cui la Comunità Europea si è proposta di dare indicazioni sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante dall'uso di quantità eccessive di fertilizzanti e dallo spandimento di deiezioni di animali allevati, richiamata ed in relazione agli impegni assunti nel Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, ha realizzato la prima approssimazione della "Carta della vulnerabilità all'inquinamento da nitrati di origine agricola" ed ha predisposto il "Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (DDG n.193 del 17/02/2003);
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: L' utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura esercita una notevole influenza sulla qualità delle acque. La presenza di residui nei corpi idrici, derivante dall'immissione dei prodotti fitosanitari nell'ambiente, costituisce infatti una importante contaminazione da fonti diffuse che può alterare in modo significativo lo stato della risorsa idrica. L'Unione Europea ha affrontato il tema della regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, con la Direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 ("relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari"), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ("Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari");

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in relazione all'art. 94 del Decreto Legislativo 152/2006;

Gli obiettivi sono finalizzati alla tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti, a garantire gli usi legittimi delle stesse. La pianificazione territoriale di riferimento in materia di risorsa idrica è stata rivista in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che prevede la predisposizione di specifici "Piani di Gestione", per la cui analisi di dettaglio, comprensiva delle analisi di compatibilità e coerenza programmatica dell'intervento con lo strumento di pianificazione di cui sopra, si rimanda al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia.

#### 4.4.3 Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia – 2° Ciclo di Pianificazione (2015-2021)

Con la Direttiva 2000/60/CE il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea si propongono di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, finalizzato alla protezione delle *acque superficiali interne*, delle *acque di transizione* e delle *acque costiere e sotterranee*.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare le disposizioni di cui alla citata Direttiva attraverso un processo di pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: "2009-2015" (1° Ciclo), "2015-2021" (2° Ciclo) e "2021-2027" (3° Ciclo), al termine di ciascuno dei quali è richiesta l'adozione di un "*Piano di gestione*" (ex art. 13), contenente un programma di misure che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4.

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale ha disposto che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in n. 8 "*Distretti idrografici*" (ex art. 64) e che per ciascuno di essi debba essere redatto un "*Piano di gestione*" (ex art. 117, comma 1), la cui adozione ed approvazione spetta alla "*Autorità di Distretto idrografico*".

Il "*Distretto idrografico della Sicilia*", così come disposto dall'art. 64, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprende i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l'intero territorio regionale (circa 26.000 Km<sup>2</sup>).

Il *"Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia"*, relativo al **1° Ciclo di pianificazione (2009-2015)**, è stato sottoposto alla procedura di *"valutazione ambientale strategica"* in sede statale (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ed è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 07/08/2015.

Concluso il *"primo step"*, la stessa Direttiva comunitaria dispone che *"I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni"* (ex art. 13, comma 7) e che *"I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione"* (ex art. 11, comma 8).

La Regione Siciliana, al fine di dare seguito alle disposizioni di cui sopra, ha redatto l'aggiornamento del *"Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia"*, relativo al **2° Ciclo di pianificazione (2015-2021)**, ed ha contestualmente avviato la procedura di *"verifica di assoggettabilità"* alla *"valutazione ambientale strategica"* in sede statale (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il *"Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia"*, facendo capo alla Direttiva 2000/60/CE e al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Parte III), rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire ed attuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che, in riferimento alla Direttiva 2000/60/CE:

- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

- assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
- proteggere le acque territoriali e marine, e
- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

In riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Parte III):

- l'art. 64 (***distretti idrografici***) dispone che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici (...), alla lettera g), individua il distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km<sup>2</sup>, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- l'art. 66 (***adozione ed approvazione dei piani di bacino***) *individua le modalità di adozione ed approvazione dei piani di bacino e dei piani di gestione:*
  - ✓ il Piano (...), corredato dal relativo rapporto ambientale, è adottato a maggioranza dalla conferenza istituzionale permanente che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce (comma 2) termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti e, quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
  - ✓ il Piano di gestione, corredato dal relativo rapporto ambientale, è inviato ai componenti della Conferenza

- istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza (comma 3);
- ✓ in caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano (comma 4);
  - ✓ dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale (comma 5);
  - ✓ conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti (comma 6);
  - ✓ le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la

presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti (comma 7): il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano e copia del progetto del piano di gestione, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

- l'art. 117 (piani di gestione e registro delle aree protette) dispone che:
  - ✓ per ciascun distretto idrografico è adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore (comma 1);
  - ✓ il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto (comma 2);
  - ✓ l'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (comma 3).
  
- l'art. 164 (*disciplina delle acque nelle aree protette*) dispone che:

- ✓ Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;
  - ✓ Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli Enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- L'Allegato 4 (parte A) alla parte terza del D. L. vo 152/2006 indica gli elementi di cui il Piano di gestione deve essere composto.

Il quadro degli obiettivi sopra riportati si concretizza attraverso il vincolo di raggiungere lo stato ambientale "buono" per tutti i corpi idrici del Distretto, e sottendono l'idea che non è sufficiente avere acqua di buona qualità per avere un corpo idrico in "buono stato di qualità". In pratica, oltre ad avere acqua di buona qualità, i corpi idrici devono essere degli ecosistemi di buona qualità e devono avere un buono stato non solo della componente chimico fisica, ma anche di quella biologica ed idromorfologica.

Pertanto, gli obiettivi richiedono di ottimizzare gli usi della risorsa idrica cercando applicare il concetto della sostenibilità a tutti i livelli al fine di non deteriorare la qualità dei corpi idrici, ad esempio riducendo i prelievi e lasciando più acqua alla circolazione naturale, e riducendo i carichi inquinanti, perseguendo usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili. Ed altresì, di intervenire sui corpi idrici con uno stato ambientale inferiore a quello di buona qualità, al fine di poterlo raggiungere entro il 2027 e/o di mantenere la

“qualità dei corpi idrici”, intesi come ecosistemi (naturali o artificiali) o acquiferi, indipendentemente dalle loro eventuali utilizzazioni, attuando il risanamento dei corpi idrici inquinati, e mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il complesso degli obiettivi, dovrebbe garantire una qualità delle acque adeguata per i corpi idrici, e specificatamente per le acque destinate a specifiche destinazioni d’uso (potabile, balneazione, molluschicoltura, vita dei pesci).

Infine, il piano, per perseguire l’ultimo degli obiettivi elencati deve prevedere azioni in grado di “gestire” le situazioni derivanti da fenomeni alluvionali, proteggendo la popolazione ed il patrimonio dai rischi, queste azioni prevedono anche il ripristino delle condizioni naturali degli alvei “artificializzati”.

A partire da quanto sopra, il “*Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia*” può prefiggersi di conseguire **obiettivi ambientali** meno rigorosi per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell’attività umana, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

- bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;
- gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

Per ciò che concerne l’ultimo obiettivo, il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, potrà essere consentito purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del piano in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

- il Piano di Gestione del distretto idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
- le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
- gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
- una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

Per raggiungere gli obiettivi del Piano sono state individuate una "batteria" di azioni da programmare, inserite all'interno delle seguenti di misure:

- A. **Attività istituzionali:** azioni di regolamentazione finalizzate ad armonizzare le competenze e le funzioni esercitate, in campo ambientale, dalle pubbliche amministrazioni nel distretto; introdurre strumenti di analisi economica che consentano una valutazione costi-efficacia e costi-benefici che includa i costi ambientali; definire linee guida per l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata, come i contratti di fiume;
- B. **Misure volte a ridurre il prelievo di risorsa idrica:** misure per la regolamentazione dei prelievi stessi e delle azioni che hanno incidenza su prelievi e consumi di risorsa idrica (ad esempio, l'introduzione di norme edilizie che prescrivano l'adozione di sistemi per il risparmio idrico); meccanismi di incentivazione di azioni per il risparmio idrico (ad esempio, il riutilizzo di acque reflue); misure di tipo strutturale (ad esempio, la riduzione delle perdite in rete); campagne informative e di sensibilizzazione, studi e ricerche e misure per la vigilanza ed il controllo sui prelievi;
- C. **Misure volte a ridurre i carichi puntuali:** Misure di tipo strutturale, riguardanti l'adeguamento ed il miglioramento dei sistemi di collettamento e di depurazione esistenti, la riduzione delle emissioni attraverso le migliori tecniche disponibili e

l'attuazione delle condizioni per il rilascio del DMV al fine di mantenere le capacità di diluizione, ossigenazione e autodepurazione;

- D. **Misure volte a ridurre i carichi diffusi:** riguardano la realizzazione di sistemi filtro (fasce tampone boscate) lungo i corsi d'acqua per la captazione di inquinanti di origine diffusa, di sistemi per la gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia e di sistemi di fitodepurazione per il trattamento di reflui zootecnici;
- E. **Misure di tutela ambientale:** misure prevalentemente di tipo strutturale e di regolamentazione. Quelle strutturali prevedono il recupero e ripristino di ecosistemi acquatici, attraverso azioni di riequilibrio dei processi naturali e, ove necessario, di ricostruzione degli habitat, il recupero di aree degradate e la gestione oculata dei demani e delle fasce costiere. Le misure di regolamentazione comprendono l'adeguamento della normativa per la tutela dal rischio idrogeologico, in funzione della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, l'attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS e l'individuazione di linee guida per il controllo naturale dell'invasione di specie aliene. Tra le misure di tutela ambientale ricadono anche studi e ricerche, campagne informative, azioni di vigilanza e controllo e meccanismi di incentivazione a sostegno di azioni di riqualificazione e ripristino di processi naturali. Si ritiene opportuno sottolineare che alcune misure, comprese in questa categoria per ragioni organizzative, vanno anche a vantaggio di altri obiettivi come la riduzione dei carichi inquinanti;
- F. **Monitoraggio:** Le azioni ricomprese in tale misura sono trasversali ed hanno lo scopo di aggiornare periodicamente lo stato conoscitivo, di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60, di misurare il grado di efficacia delle azioni proposte e di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In relazione alla tipologia di intervento previsto, illustrato in dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale, risultano trascurabili le interazioni sulla componente "ambiente idrico", dall'analisi effettuata:

- Il progetto in esame non risulta specificatamente considerato tra gli strumenti di intervento contemplati dal Piano, che persegue la tutela, l'uso razionale e sostenibile della risorsa idrica nonché specifici obiettivi di qualità ambientale;

- non risulta in contrasto, con le misure di prevenzione dell'inquinamento o di risanamento per specifiche aree sottoposte a specifica tutela quali:
  - ✓ Aree sensibili, quali laghi naturali, acque dolci, ecc.;
  - ✓ Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
  - ✓ Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
  - ✓ Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo idrico.
- non presenta elementi in contrasto, in termini di consumi idrici, in quanto non comporterà impatti in termini quali-quantitativi dell'acqua utilizzata durante l'esercizio, come dettagliatamente descritto nel Par. 8.2 del Quadro Ambientale e nella Relazione Agronomica.
- non presenta elementi in contrasto, in termini di scarichi idrici, in quanto comporterà unicamente la generazione di reflui idrici civili e di acque meteoriche limitatamente all'area dell'impianto di utenza, che saranno in gestite in accordo alla specifica disciplina prevista dalla normativa vigente, come dettagliatamente descritto nel Par. 8.2 del Quadro Ambientale.

#### 4.4.4 Piano Delle Bonifiche Delle Aree Inquinata

I piani di bonifica possono essere considerati tra i primi strumenti di pianificazione ambientale introdotti nel nostro Paese. Gli elementi che compongono il Piano non hanno soltanto il carattere di intervento di bonifica indirizzato alla restituzione alle attività produttive primarie di aree malsane o inquinate, ma concorrono in un intervento di recupero di aree territoriali contaminate da rifiuti e caratterizzate da condizioni di rischio sanitario ed ambientale.

Le norme di riferimento antecedenti al 1997, risultavano carenti nel settore specifico delle bonifiche dei terreni inquinati ed erano:

- D.P.R. 915 del 10.9.1982 e successive disposizioni applicative (deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984) concernenti la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti tossico-nocivi;

- Legge 441 del 29.10.1987 (art. 5) che affidava alle regioni il compito di predisporre ed approvare i Piani per la bonifica delle aree inquinate;
- Legge 475 del 9.11.1988 recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali";
- Decreto ministeriale del 16.5.1989 con cui il Ministero dell'Ambiente fissa i criteri e le linee guida per la elaborazione e predisposizione dei Piani di bonifica, una lista di priorità, nonché strumenti finanziari di intervento, sia per la progettazione che per la realizzazione delle opere di bonifica.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/97 ha abrogato il D.P.R. n. 915/82, la Legge n. 441/87 (ad eccezione degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14, comma 1) e la Legge n. 475/88 (ad eccezione degli artt. 7, 9 e 9 quinquies); successivamente il D.Lgs. n. 22/97 è stato integrato ed in parte modificato dal D.Lgs. n. 389 dell'8.11.1997.

Ad oggi, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 (Testo Unico sull'Ambiente, e successive modifiche), che rappresenta l'attuale Legge Quadro per le "norme in materia ambientale", ha modificato sia l'approccio all'argomento, per i siti potenzialmente contaminati, sia le procedure di bonifica, per i siti da bonificare. All'interno del Piano è stata riorganizzata l'intera materia relativa alla bonifica dei siti contaminati; in essa sono definite le nuove procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. In Sicilia le modalità di gestione dei siti contaminati sono descritte nel Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate adottato con Ordinanza Commissariale n° 1166 del 18.12.2002.

I siti contaminati comprendono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata, sulla base della vigente normativa, un'alterazione delle caratteristiche naturali del suolo da parte di un agente inquinante. Il numero complessivo di siti sull'intero territorio regionale, individuati in seguito all'attività ispettiva di ARPA Sicilia, è cresciuto di 55 unità sino ad arrivare al totale di 516 (pur mancando ad oggi il dato relativo ai controlli effettuati dalla Struttura Territoriale ARPA di Palermo). Il quadro che emerge è indicativo delle attività svolte sul territorio siciliano soprattutto dagli Enti preposti alla gestione del territorio. Le province maggiormente interessate sono quelle di Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa. Gli eventi principali causa della contaminazione sono gli eventi

contaminanti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (circa il 33 %), quelli dovuti alla cattiva gestione d'impianti e strutture, per esempio la gestione dei serbatoi interrati presenti nei punti vendita di idrocarburi (circa il 18 %), nonché quelli derivanti dalla scorretta gestione delle discariche (circa il 12 %). In particolare per i punti vendita di idrocarburi, sebbene ogni singola situazione di contaminazione sia generalmente piuttosto limitata, il fenomeno è in senso generale molto critico sia per l'estrema distribuzione sul territorio, sia per la frequente ubicazione all'interno di aree residenziali.




Fig. 16 - Ripartizione dei siti su scala provinciale - Anno 2017  
 Fonte: Strutture Territoriali Arpa Sicilia. Elaborazione ARPA Sicilia (2018)

Al momento nelle aree in esame, non vi è evidenza della presenza di rifiuti speciali pericolosi tali da richiedere la bonifica dei siti in oggetto.

Nell'eventualità si dovesse riscontrare la necessità di eseguire lavori di bonifica, detti lavori saranno affidati ad imprese locali regolarmente autorizzate, ed iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 (Bonifica dei siti) e per la Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

#### 4.4.5 Piano Faunistico Venatorio

La legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche prevede, con l'articolo 10 "Piani faunistico-venatori", che le regioni realizzino ed adottino, per una corretta ed attenta politica di gestione del patrimonio naturale, un piano faunistico-venatorio, con validità

quinquennale, all'interno del quale vengano individuati gli indirizzi concreti verso la tutela della fauna selvatica, con riferimento alle esigenze ecologiche ed alla tutela degli habitat naturali, e verso la regolamentazione di un esercizio venatorio sostenibile, nel rispetto delle esigenze socio-economiche del paese.

Il Piano Faunistico venatorio rappresenta, pertanto, lo strumento fondamentale con il quale le regioni, anche attraverso la destinazione differenziata del territorio, definiscono le linee di pianificazione e di programmazione delle attività da svolgere sull'intero territorio per la conservazione e gestione delle popolazioni faunistiche e, nel rispetto delle finalità di tutela perseguite dalle normative vigenti, per il prelievo venatorio.

La Regione Siciliana ha recepito la norma nazionale con la legge n. 33 del 1° Settembre 1997 *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche e, con l'articolo 14

*"Pianificazione faunistico-venatoria"*, ha dettato le indicazioni generali per la redazione del Piano regionale faunistico-venatorio.

Per adempiere a tali indicazioni, il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, con il presente documento, ha provveduto alla redazione e all'approvazione del nuovo Piano Regionale Faunistico-venatorio, valido per il quinquennio 2013-2018, aggiornato rispetto ai precedenti tre piani (1998-2000, 2000-2004 e 2006-2011), sia in relazione al nuovo assetto territoriale della Regione Siciliana, sia nel rispetto delle nuove normative, regionali, nazionali e comunitarie ed internazionali, sia sulla base delle nuove e numerose conoscenze tecnico-scientifiche avvenute negli ultimi anni e sia in coerenza con gli indirizzi tecnico-scientifici dettati dal *"Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria"* realizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Spagnesi et al., 1994).

Per il raggiungimento di tali finalità primarie, il piano è stato redatto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla caccia programmata;

- migliorare la protezione diretta delle specie appartenenti alla fauna selvatica particolarmente protetta e/o minacciata e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di biodiversità regionale, nazionale e globale;
- ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della fauna selvatica;
- regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000;
- contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall'esercizio venatorio;
- rendere la gestione faunistico-venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali;
- assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche;
- realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata;
- organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio.

Tra le aree sottoposte al Piano Faunistico Venatorio 2013-2018 della Regione Siciliana per la pianificazione delle attività gestionali, è possibile includere:

- **Aree protette regionali:** i parchi e le riserve naturali sono stati istituiti sul territorio regionale con la principale funzione di tutela della natura, con il fine di rallentare fino ad arrestare la perdita di biodiversità e di intervenire con azioni concrete e dirette nella conservazione della fauna;
- **Siti Natura 2000:** l'importanza di queste aree è legata alla presenza di specie faunistiche o habitat ritenuti minacciati a livello europeo. La pianificazione faunistico-venatoria pertanto deve essere compatibile con i principi di conservazione e precauzione, per quanto riguarda tutte le azioni del presente piano;

- **Oasi di protezione:** vanno concepite e individuate sul territorio in relazione alla loro finalità e devono realmente contribuire in maniera significativa alla conservazione delle popolazioni delle specie minacciate;
- **Valichi Montani interessati dalle rotte di migrazione;**
- **Zone di protezione lungo le rotte di migrazione:** sulla base delle indicazioni normative, i principali criteri da adottare per l'individuazione delle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione sono i seguenti:
  - ✓ *Passaggio e/o sosta temporanea di specie migratrici in elevate concentrazioni in relazione alle necessità di conservazione in ambito regionale, nazionale o globale, con particolare attenzione alle specie prioritarie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli;*
  - ✓ *Distribuzione omogenea e strategica sul territorio siciliano;*
  - ✓ *Distanza da aree precluse all'attività venatoria;*

Per quanto riguarda le misure di tutela, queste devono prevedere la sospensione o la drastica riduzione dell'esercizio venatorio durante il periodo di migrazione, determinato dalle conoscenze locali relativamente alla fenologia delle specie migratrici, alle quali affiancare interventi di miglioramento ambientale e sensibilizzazione delle popolazioni umane locali;

- **Centri e allevamenti privati;**
- **Aziende Faunistico-Venatorie:** istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo programmi specifici per la conservazione, il ripristino, il miglioramento dell'ambiente naturale, in maniera tale da assicurare l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica e di mantenere o migliorare l'equilibrio delle specie per le quali il territorio è maggiormente vocato;

- **Aziende Agro-Venatorie:** istituite ai fini di impresa agricola, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed hanno titolo ad usufruire di tutte le provvidenze previste a favore delle aziende agricole;
- **Demani Forestali,** ad eccezione di quelli che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- **Zone di ripopolamento e cattura;**
- **Fondi chiusi;**
- **Altre aree ove sia vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.**

In merito all'attività venatoria la Regione Siciliana ha identificato e differenziato, anche tenendo in considerazione le caratteristiche dei 17 comprensori identificati, sulla base degli aspetti geomorfologici e colturali del paesaggio, nelle linee guida del Piano territoriale paesistico-regionale, gli Ambiti Territoriali di Caccia aggregando, il territorio agro-silvo-pastorale non soggetto a protezione dei singoli comuni in relazione, per quanto possibile, a dimensione sub-provinciale, confini naturali, caratteristiche ambientali, omogeneità degli ambiti, gestione amministrativa, risorse faunistiche, indice di densità venatoria, diritto di esercizio venatorio nell'ATC interessato dal comune di residenza.

Tenendo conto dei criteri adottati e delle attuali conoscenze, sono stati identificati 23 Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti negli stessi comuni del precedente piano faunistico (Tab. seguenti).

Ambiti Territoriali di Caccia	Comuni interessati
<i>Agrigento 1 (AG1)</i>	Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca e Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago, Calamonaci
<i>Agrigento 2 (AG2)</i>	Palma Montechiaro, Licata, Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina
<i>Isole Pelagie (AG3)</i>	Lampedusa
<i>Caltanissetta 1 (CL1)</i>	Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba
<i>Caltanissetta 2 (CL2)</i>	Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi
<i>Catania 1 (CT1)</i>	Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastragni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea
<i>Catania 2 (CT2)</i>	Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria, Vizzini
<i>Enna 1 (EN1)</i>	Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Nissoria, Troina

<b>Ambiti Territoriali di Caccia</b>	<b>Comuni interessati</b>
<i>Enna 2 (EN2)</i>	Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barafranca, Pietraperzia, Villarosa
<i>Messina 1 (ME1)</i>	Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa
<i>Messina 2 (ME2)</i>	Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Fumari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Meri, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Licone, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafortita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena
<i>Isole Eolie (ME3)</i>	Lipari
<i>Palermo 1 (PA1)</i>	Altofone, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Bologneta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campoflorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate, Villafrati
<i>Palermo 2 (PA2)</i>	Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Resuttano
<i>Isola di Ustica (PA3)</i>	Ustica
<i>Ragusa 1 (RG1)</i>	Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria
<i>Ragusa 2 (RG2)</i>	Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli
<i>Siracusa 1 (SR1)</i>	Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Florida, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino
<i>Siracusa 2 (SR2)</i>	Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini, Siracusa
<i>Trapani 1 (TP1)</i>	S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi, Vita

<b>Ambiti Territoriali di Caccia</b>	<b>Comuni interessati</b>
<i>Trapani 2 (TP2)</i>	Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale
<i>Isole Egadi (TP3)</i>	Favignana
<i>Isola di Pantelleria (TP4)</i>	Pantelleria

*Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Sicilia e relativi comuni interessati.*

In relazione alla tipologia di intervento previsto, illustrato in dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale, e relative trascurabili interazioni in relazione al Piano Faunistico Venatorio 2013-2018 della regione Siciliana, dall'analisi effettuata, l'area del progetto in esame:

- Rispetta le finalità e gli obiettivi predisposti dal Piano Faunistico-Venatorio, in quanto non andrà ad interferire con la fauna locale, in quanto:
  - ✓ Non ci saranno interferenze significative relativamente a danni o disturbi a specie animali;
  - ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente a distruzione di habitat di specie animali. Limitatamente all'area di intervento non sono presenti specie animali di particolare interesse;
  - ✓ Non ci saranno interferenze significative sulla fauna locale relativamente ad inquinamento acustico o luminoso. La valutazione previsionale di impatto acustico, fa prevedere assenza di interferenze sulla fauna locale. Non sono previsti disturbi particolari alla fauna da parte dell'illuminazione che sarà installata;
  - ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente ad interruzione di percorsi critici per specie sensibili. La progettazione del verde prevede la realizzazione di linee di frangivento, di fasce di seminativo a perdere e di un prato di copertura del substrato che, in linea di principio generale, rappresenta il potenziamento in alcuni casi e la realizzazione in altri, di veri e propri corridoi ecologici. In ogni caso,

non sono rilevate specie sensibili e non vengono interrotti corridoi ecologici ovvero reti di connessione ecologiche;

- ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente a rischi di uccisione di animali selvatici da parte del traffico indotto dal progetto. Non è previsto aumento significativo del traffico veicolare; l'eventuale aumento del traffico (per la sorveglianza e la manutenzione dell'area) viene compensato dalla diminuzione di traffico dei mezzi agricoli che, in ogni caso, rimane limitato alle operazioni colturali relative alle linee di frangivento, di seminativo a perdere e del prato di copertura:
- ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente ai rischi per l'avifauna in quanto le aree interessate dagli aerogeneratori in progetto risultano completamente esterne alle aree IBA;
- ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente al danneggiamento del patrimonio faunistico in quanto non sono prevedibili danneggiamenti alle eventuali attività di prelievo della fauna locale;
- ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente alla creazione di presupposti per l'introduzione di specie animali potenzialmente dannose in quanto non sono presenti presupposti per l'introduzione di specie animali potenzialmente dannose;
- ✓ Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente all'induzione di potenziali bioaccumuli nelle catene alimentari e induzione di fattori a rischio per specie animali in quanto non si prevedono emissioni nocive e il livello di input chimici, in ogni caso, è sicuramente inferiore a quello sostenuto da forme di agricoltura intensiva e/o mediamente intensiva come quella praticata nell'area.

#### 4.4.6 Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva per la Difesa della Vegetazione contro gli Incendi

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi – anno di revisione 2017- è stato redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, quale aggiornamento del Piano AIB 2015 vigente, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 11 Settembre 2015, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 35 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14.

L'azione di difesa del territorio dagli incendi deve essere perseguita attraverso il coinvolgimento e il costante impegno di diversi settori della Pubblica Amministrazione e della società che con competenze e/o ambiti territoriali diversi concorrono alle attività di contrasto agli incendi. Risulta, pertanto, necessario che il complesso delle attività e delle iniziative intraprese dai diversi soggetti interessati siano coordinate e armonizzate attraverso il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi". Al fine di evitare possibili sovrapposizioni tenuto conto anche degli indirizzi normativi nazionali che tendono a racchiudere in un unico contesto l'insieme delle norme volte alla tutela del patrimonio naturale, alla difesa delle aree urbane e alla sicurezza delle popolazioni.

Il piano ha come obiettivo la razionalizzazione delle risorse utilizzate nelle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e d'interfaccia anche nel quadro di una maggiore condivisione, rispetto al passato, dei dati connessi alle emergenze ambientali, ecologiche (floristiche e faunistiche) nonché di tutte le forze in gioco.

Per contenere la superficie annualmente percorsa dal fuoco, ci si prefigge, nel breve periodo, il raggiungimento di una tappa parziale rispetto all'obiettivo del contenimento ideale degli incendi sulla Regione, che si potrà raggiungere solo in tempi lunghi. Tale scopo si può ottenere con il concorso di una parte di interventi:

- con influenza generale (prevenzione indiretta, previsione del pericolo, mezzi aerei)
- di rilevanza locale, concretizzati con interventi (soprattutto preventivi) realizzati nelle zone di rischio prioritario. In queste ultime gli effetti del fuoco si possono valutare in termini generali con parametri legati al comportamento del fronte di fiamma. Esso,

nella grande variabilità del suo manifestarsi può infatti determinare conseguenze da molto limitate a gravissime sull'ecosistema.

Le azioni strategiche per conseguire gli obiettivi del Piano sono individuate come segue:

- miglioramento degli interventi di prevenzione attraverso l'utilizzo di tutte le risorse dei programmi comunitari;
- potenziamento dei mezzi e delle strutture;
- assunzione di personale nel ruolo di agente forestale;
- potenziamento delle sale operative unificate permanenti, istituite rispettivamente presso il Centro Operativo Regionale e i Centri Operativi Provinciali del Corpo Forestale della Regione Siciliana e raccordo delle stesse con la Sala operativa Regionale unificata di protezione civile secondo procedure predeterminate;
- adeguamento dei sistemi informativi e di radio comunicazione;
- ampliamento della struttura antincendio;
- formazione professionale del personale addetto alle attività antincendio;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli addetti alle attività;
- monitoraggio delle condizioni d'efficienza e sanità delle dotazioni;
- ottimale utilizzo delle risorse umane messe a disposizione dalle associazioni di volontariato per le attività di prevenzione e avvistamento;
- miglioramento della divulgazione e dell'informazione al pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito alle problematiche degli incendi di vegetazione;
- miglioramento del sistema di ricezione delle segnalazioni (adesione alla CUR – centrale unica di emergenza 112).

#### 4.4.7 Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), della Regione Sicilia è stato approvato secondo le procedure di cui all'art. 130 della Legge Regionale n. 6 del 3 maggio 2001 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001".

Con il Piano per l'Assetto Idrogeologico viene avviata, nella Regione Sicilia, la pianificazione di bacino, intesa come lo strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, della quale ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale.

Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni:

- A)** La **funzione conoscitiva**, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico, nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici;
- B)** La **funzione normativa e prescrittiva**, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
- C)** La **funzione programmatica**, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli interventi.

Il PAI definisce e disciplina le aree così denominate:

- D)** Aree a pericolosità geomorfologica;
- E)** Aree a rischio geomorfologico;
- F)** Aree a pericolosità idraulica;
- G)** Aree a rischio idraulico.

Il **rischio idrogeologico**, individuato nel P.A.I., viene definito sulla base dell'entità attesa della perdita di vite umane, di danni alla proprietà e di interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane ed inondazioni. Nella Tabella 11.1 del P.A.I. sono date le definizioni per ogni classe di rischio.

Nel caso in cui nelle carte della pericolosità e del rischio siano presenti aree indicate come **siti di attenzione**, questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.

Classificazione del rischio riportata nel P.A.I. della regione Sicilia

<b>R4</b> rischio molto elevato	Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socioeconomiche.
<b>R3</b> rischio elevato	Quando sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
<b>R2</b> rischio medio	Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
<b>R1</b> rischio moderato	Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.

Per **pericolosità** si intende la probabilità che si realizzino condizioni di accadimento dell'evento calamitoso in una data area; nel presente P.A.I. vengono distinte la pericolosità geomorfologica e la pericolosità idraulica:

- C) pericolosità geomorfologica:** è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto);
- D) pericolosità idraulica:** è correlata con la probabilità annua di superamento di una portata di riferimento (portata di piena), valutata in funzione di uno specifico tempo di ritorno (numero di anni in cui la portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta).

Il P.A.I. individua **cinque classi di pericolosità**:

*Classi di pericolosità*

<b>P0</b>	Pericolosità bassa
<b>P1</b>	Pericolosità moderata
<b>P2</b>	Pericolosità media
<b>P3</b>	Pericolosità elevata
<b>P4</b>	Pericolosità molto elevata

La classificazione adottata per determinare lo **stato di attività dei fenomeni franosi** è stata la seguente:

- attiva o riattivata: se è attualmente in movimento;
- inattiva: se si è mossa l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale;

- quiescente: se può essere riattivata dalle sue cause originali; se si tratta di fenomeni non esauriti di cui si hanno notizie storiche o riconosciuti solo in base ad evidenze geomorfologiche;
- stabilizzata artificialmente o naturalmente: se è stata protetta dalle sue cause originali da interventi di sistemazione o se il fenomeno franoso si è esaurito naturalmente, ovvero non è più influenzato dalle sue cause originali.

Dall'esame delle cartografie prodotte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico relative all'area di nostro interesse, per la realizzazione dell'impianto si evince che:

- la WTG01 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da una frana complessa quiescente;
- la WTG03 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da un dissesto attivo a scorrimento;
- la WTG21 ricadente in C. da Montagnola (Monreale-PA) è lambita da un dissesto attivo a scorrimento;
- la WTG26 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da un dissesto attivo a franosità diffusa.

Per maggiori chiarimenti, una più chiara rappresentazione del progetto ed i vincoli sopra descritti, si rimanda alla tavola SP11EPD004.




Figura 17 A- Carta dei dissesti dell'area d'impianto ricadente nelle C. de Parino e Pitrré [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]




Figura 17 B- Carta dei dissesti dell'area d'impianto ricadente nelle C. de Montagnola, Macellarotto, Borrachine  
 [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]




Figura 17 C - Carta dei dissesti dell'area di stazione di connessione ricadente in C.da Casuzze [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]




Figura 17 D - Carta dei dissesti dell'area di stazione di elevazione ricadente in C. da Torretta [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]

In merito alla carta del rischio geomorfologico invece si evince che:

- la WTG01 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da un'area a rischio geomorfologico basso;
- la WTG03 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da un'area a rischio geomorfologico alto;
- la WTG21 ricadente in C. da Montagnola (Monreale-PA) è lambita da un'area a rischio geomorfologico alto;
- la WTG26 ricadente in C. da Parrino (Monreale-PA) è lambita da un'area a rischio geomorfologico medio.

Per maggiori chiarimenti, una più chiara rappresentazione del progetto ed i vincoli sopra descritti, si rimanda alla tavola SP11EPD005.




Figura 18 A - Carta del rischio geomorfologico dell'area di stazione di connessione ricadente in C.da Casuzze [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]





Figura 18 B - Carta del rischio geomorfologico dell'area d'impianto ricadente nelle C. de Montagnola, Macellarotto, Borrachine [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]




**LEGENDA**

-  Aerogeneratore
-  Tracciato cavidotto MT
-  Strade esistenti
-  Strade e piazzole di nuova realizzazione

**PIANO D'ASSETTO IDROGEOLOGICO** (Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico)  
 FONTE: Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente  
 Servizio 4 "Assetto del Territorio e della Difesa del Suolo"

**LEGENDA**

**LIVELLI DI PERICOLOSITA'**


-  P0 basso
-  P1 moderato
-  P2 medio
-  P3 elevato
-  P4 molto elevato
-  Sito di attenzione; fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto
-  Limite di pericolosità ero fascia di rispetto coperta da area a pericolosità maggiore/rischio

**LIVELLI DI RISCHIO**

-  R1 moderato
-  R2 medio
-  R3 elevato
-  R4 molto elevato

-  Limite bacino idrografico
-  Limite area territoriale
-  Limite comunale

Figura 18 C - Carta del rischio geomorfologico dell'area d'impianto ricadente nelle C. de Parino e Pitrra [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]



**LEGENDA**

- Tracciato cavidotto MT
- Tracciato cavidotto AT
- ▨ Area stazione elevazione 150/30 kV

**PIANO D'ASSETTO IDROGEOLOGICO** (Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico)  
 FONTE: Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente  
 Servizio 4 - Assetto del Territorio e della Difesa del Suo

**LEGENDA**

**LIVELLI DI PERICOLOSITA'**

- ▨ P0 basso
- ▨ P1 moderato
- ▨ P2 medio
- ▨ P3 elevato
- ▨ P4 molto elevato
- ▨ Cito di attenzione, fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto
- ▨ Limite di pericolosità e/o fascia di rispetto coperta da area a pericolosità maggiore/macro

**LIVELLI DI RISCHIO**

- ▨ R1 moderato
- ▨ R2 medio
- ▨ R3 elevato
- ▨ R4 molto elevato
- ▨ Limite bacino idrografico
- ▨ Limite area territoriale
- ▨ Limite comunale

Figura 18 D - Carta del rischio geomorfologico dell'area di stazione di elevazione ricadente in C.da Torretta [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]

Come si evince dalla carta della pericolosità idraulica individuata nel PAI e relativa al bacino idrografico del F. Belice, le aree di nostro interesse, non si trovano in prossimità di un'area con livelli di pericolosità idraulica. Per maggiori chiarimenti, una più chiara rappresentazione del progetto ed i vincoli sopra descritti, si rimanda alla tavola SP11EPD006.

**Stato di dissesto dell'area percorsa dal cavidotto di collegamento AT/MT tra la stazione sita nel comune di Gibellina (TP) e le aree di impianto site nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA).**

In riferimento all'area percorsa dal cavidotto di collegamento AT tra la stazione rete-utente sita nel comune di Gibellina (TP) in contrada Casuzze, della stazione di elevazione nel comune di Monreale (PA) in contrada Torretta si può affermare che:

- è lambita da alcuni piccoli scorrimenti quiescenti;
- è lambita da alcune piccole aree a basso rischio geomorfologico;
- non è interessata da rischio idraulico.

In riferimento all'area percorsa dal cavidotto di collegamento MT tra la stazione di elevazione nel comune di Monreale (PA) in contrada Torretta tra le aree di impianto ricadenti nei comuni di Monreale e Camporeale nelle Contrade Montagnola, Macellarotto, Parrino, Pitarre e Borrachine si può affermare che:

- è lambita/attraversata da alcuni scorrimenti e aree a franosità diffusa quiescenti ed attive;
- è lambita/attraversata da alcune aree a basso/medio/alto rischio geomorfologico;
- non è interessata da rischio idraulico.

Per maggiori chiarimenti, una più chiara rappresentazione del progetto ed i vincoli sopra descritti, si rimanda alle tavole SP11EPD004-SP11EPD005-SP11EPD006.




Figura 19 A- Carta dei dissesti dell'area interessata dal cavidotto di connessione [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]




Figura 19 B - Carta del rischio geomorfologico dell'area interessata dal cavidotto di connessione [Fonte Regione Sicilia P.A.I.]

Dall'analisi della Carta dei Bacini Idrografici e delle aree intermedie del P.A.I. si rileva che l'area oggetto di intervento ricade all'interno del bacino idrografico indicato come "BAC 057" - Fiume Belice.

#### 4.4.8 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. Lgs. N.42/2004 e s.m.i.)

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio definisce all'art. 134 i "Beni Paesaggistici", ovvero:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L'art.136 riporta tra gli "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico":

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche (...) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'art.142 "Aree tutelate per legge" riporta quanto segue.

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico (...)




Figura 20 – Estratto Carta dei beni paesaggistici P.T.P.P. (Tav 21.4)  
[Fonte: Regione Sicilia – PTPP]

L'immagine sopra riporta lo stralcio cartografico della carta dei "Beni paesaggistici" del Piano Paesistico della Sicilia, negli Ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani, in cui ricade il progetto in esame. Dall'esame della carta dei beni paesaggistici, del territorio della provincia di Trapani, si evince che la stazione rete-utente, non ricade nella fascia di rispetto dell'affluente del Fiume Freddo (ampia mt. 150) ai sensi del D. Lgs n. 42 / 2004, art 142 ex L 1089/1939, comma 1, lett. C.

#### 4.4.9 Aree protette e Rete Natura 2000: "Progetto Natura"

Il Progetto Natura, realizzato in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo, contiene le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le aree protette iscritte all' Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- le *Important Bird Areas* (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale.

*Progetto Natura - <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>*

##### 4.4.9.1 Rete Natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Per il raggiungimento di questo scopo, la Comunità europea ha emanato due direttive:

- Direttiva 79/409/CEE Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE Habitat, per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali

e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura.

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e più del 7% di quello marino.

L'area oggetto dell'intervento non si trova all'interno di aree SIC, ZPS e ZSC, pertanto non risulta necessario procedere con la Valutazione d'Incidenza.

I SIC, ZPS e ZSC più prossimi ai siti di impianto sono indicati di seguito.

**ZSC-ZPS - ITA020042 ("Rocche di Entella")**, da cui dista circa 17 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione rete-utente, ricadente nel territorio di Gibellina (TP), Contrada Casuzze, circa 7 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione di elevazione sita in contrada Torretta, circa 10,25 Km rispetto al baricentro rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Montagnola, circa 12,15 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Macellarotto, circa 9,5 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Pitarre, circa 9 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Parrino, circa 10 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Borrachine.

I SIC, ZPS e ZSC più prossimi al sito della stazione rete-utente sono indicati di seguito.

**ZSC - ITA010022 ("Complesso Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa")**, da cui dista circa 4,5 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione rete-utente, ricadente nel territorio di Gibellina (TP), Contrada Casuzze, circa 16 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione di elevazione sita in contrada Torretta, circa 19 Km rispetto al baricentro rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Montagnola, circa 21,5 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Macellarotto, circa 16,5 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Pitarre, circa 15,5 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Parrino, circa 20,5 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Borrachine.

**SIC-ZPS - ITA010034 ("Pantani di Anguillara")**, da cui dista circa 4,5 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione rete-utente, ricadente nel territorio di Gibellina (TP), Contrada Casuzze, circa 15,5 Km rispetto al baricentro dell'area della stazione di elevazione sita in contrada Torretta, circa 17,5 Km rispetto al baricentro rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Montagnola, circa 19,5 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Macellarotto, circa 15,5 Km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Pitarre, circa 15 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Parrino, circa 18,5 km rispetto al baricentro dell'impianto sito in contrada Borragine.

#### *4.4.9.2 Piano Regionale Dei Parchi E Delle Riserve*

Il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato approvato con DA n. 970 del 1991.

Esso costituisce lo strumento di riferimento per l'identificazione delle Riserve Naturali e Parchi dell'intero territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 98 del 6 maggio 1981, come modificata dalla Legge 14 dell'agosto 1988.

Secondo l'elenco ufficiale delle aree protette (EUAP), in Sicilia si distinguono:

- Parchi nazionali:
  - o Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria;
- Aree Marine Protette:
  - o Area marina protetta Isola di Ustica;
  - o Area marina protetta Isole Ciclopi;
  - o Area marina protetta Isole Pelagie;
  - o Area naturale marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine;
  - o Area naturale marina protetta del Plemmirio;
  - o Riserva naturale marina Isole Egadi;
  - o Area marina protetta di capo Milazzo;
- Parchi naturali Regionali:

- Parco delle Madonie;
- Parco dei Nebrodi;
- Parco dell'Etna;
- Parco fluviale dell'Alcantara;
- Riserve naturali Regionali:
  - Riserva naturale orientata Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella;
  - Riserva naturale orientata Biviere di Gela;
  - Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago;
  - Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco Granza;
  - Riserva naturale Bosco di Alcamo;
  - Riserva naturale orientata Bosco di Malabotta;
  - Riserva naturale orientata Capo Gallo;
  - Riserva naturale orientata Capo Rama;
  - Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile;
  - Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti;
  - Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo-Sant'Alfio;
  - Riserva naturale orientata geologica di Contrada Scaleri;
  - Riserva naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa;
  - Riserva naturale Fiume Fiumefreddo;
  - Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe;
  - Riserva naturale orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi;
  - Riserva naturale orientata Foce del fiume Platani;
  - Riserva naturale integrale Grotta Conza;
  - Riserva naturale integrale Grotta dei Puntali;
  - Riserva naturale orientata Grotta della Molara;

- Riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;
- Riserva naturale integrale Grotta di Entella;
- Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa;
- Riserva naturale integrale Grotta di Sant'Angelo Muxaro;
- Riserva naturale integrale Grotta Palombara;
- Riserva naturale integrale Grotta Monello;
- Riserva naturale orientata Isola Bella;
- Riserva naturale orientata Isola delle Femmine;
- Riserva naturale orientata Isola di Alicudi;
- Riserva naturale orientata/integrale Isola di Filicudi e scogli Cana e Montenassari;
- Riserva naturale orientata Isola di Lampedusa;
- Riserva naturale integrale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi;
- Riserva naturale orientata/integrale Isola di Linosa e Lampione;
- Riserva naturale orientata/integrale Isola di Panarea e scogli vicini;
- Riserva naturale orientata/integrale Isola di Stromboli e Strombolicchio;
- Riserva naturale orientata Isola di Ustica;
- Riserva naturale orientata "Isole dello Stagnone di Marsala";
- Riserva naturale orientata La Timpa;
- Riserva naturale orientata Laghetti di Marinello;
- Riserva naturale speciale Lago di Pergusa;
- Riserva naturale integrale Lago Preola e Gorgi Tondi;
- Riserva naturale integrale Lago Sfondato;
- Riserva naturale Lago Soprano;
- Riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro;
- Riserva naturale Le Montagne delle Felci e dei Porri;

- Riserva naturale integrale Macalube di Aragona;
- Riserva naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio;
- Riserva naturale orientata Monte Altesina;
- Riserva naturale orientata Monte Cammarata;
- Riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale;
- Riserva naturale orientata Monte Carcaci;
- Riserva naturale orientata Monte Cofano;
- Riserva naturale integrale Monte Conca;
- Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco;
- Riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
- Riserva naturale orientata Monte San Calogero (Eurako);
- Riserva naturale orientata Monte San Calogero (Kronio);
- Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio;
- Riserva naturale Oasi del Simeto;
- Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari;
- Riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande;
- Riserva naturale Pino d'Aleppo;
- Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto;
- Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia;
- Riserva naturale orientata Saline di Priolo;
- Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco;
- Riserva naturale orientata Sambuchetti-Campanito;
- Riserva naturale orientata Serre della Pizzuta;
- Riserva naturale orientata Serre di Ciminna;
- Riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi;

- Riserva naturale orientata Torre Salsa;
- Riserva naturale integrale Vallone Calagna sopra Tortorici;
- Riserva naturale orientata Vallone di Piano della Corte;
- Riserva naturale orientata dello Zingaro.

Le riserve più vicine alle aree di impianto sono:

- Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa;
- Riserva naturale integrale Grotta di Entella.

In relazione alla rete dei Parchi e delle Riserve individuata nel territorio regionale, il progetto in esame risulta completamente esterno alla perimetrazione di tali aree, come possibile vedere nella figura successiva e non risulta pertanto soggetto alla disciplina dei piani di gestione degli stessi.

#### *4.4.9.3 Important Bird and Biodiversity Areas (IBA)*

Le "Important Bird and Biodiversity Areas" (IBA) fanno parte di un programma sviluppato da BirdLife International. Le IBA sono aree considerate habitat importante per la conservazione delle specie di uccelli selvatici. Al 2019, sono presenti in tutto il mondo circa 13.600 IBA, diffuse in quasi tutti i paesi, di cui 172 IBA in Italia.

Un sito, per essere classificato come IBA, deve soddisfare uno dei seguenti criteri:

- A1. Specie globalmente minacciate. Il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata, classificata dalla IUCN Red List come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile;
- A2. Specie a distribuzione ristretta. Il sito costituisce uno fra i siti selezionati per assicurare che tutte le specie ristrette di un EBA o un SA siano presenti in numero significativo in almeno un sito e preferibilmente in più di uno;
- A3. Specie ristrette al bioma. Il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione è interamente o largamente limitata ad un particolare bioma;
- A4. Congregazioni.

Il progetto degli aerogeneratori in esame sarà interamente realizzato all'esterno del perimetro di Important Bird and Biodiversity Areas (IBA). Inoltre, non sono presenti IBA nell'area di studio e nell'area vasta.

#### 4.4.9.4 Zone umide della Convenzione di Ramsar

Per quanto concerne le Zone Umide di importanza internazionale, istituite con la Convenzione di Ramsar stipulata nel 1971, esse rappresentano habitat per gli uccelli acquatici e sono zone costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.

Non sono presenti Zone Umide della Convenzione di Ramsar nell'area di studio. Considerando la distanza tra area di intervento e le Zone Umide della Convenzione di Ramsar oltre che la tipologia delle attività previste, non si prevedono interferenze con i siti tutelati individuati.

#### 4.4.9.5 Piano Di Tutela Del Patrimonio

La Sicilia è stata la prima regione in Italia a dotarsi di uno strumento legislativo per la tutela e la valorizzazione dei Geositi, luoghi che la normativa regionale (Decreto Assessoriale ARTA n. 87/2012) definisce come *"quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc., e che, presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche"*.

La Regione Sicilia ha a sua disposizione una specifica normativa di tutela (Legge Regionale n. 25 del 11/04/2012, *"Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia"*; Decreto Assessoriale ARTA n. 87/2012 relativo alle linee guida per la gestione del Catalogo Regionale dei Geositi e l'individuazione delle modalità per l'istituzione del singolo Geosito) che è volta sia ad impedire il degrado del Patrimonio Geologico sia alla valorizzazione del bene geologico attraverso la divulgazione e la sua fruizione. A livello regionale, la conservazione del Patrimonio Geologico siciliano è demandata all'Assessorato Territorio e Ambiente (ARTA) che da diversi anni, anche in collaborazione con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha in atto progetti di censimento delle emergenze geologiche di maggiore pregio e interesse scientifico come il

censimento dei Geositi Siciliani, finalizzato alla realizzazione del "Repertorio Nazionale dei Geositi".

La L.R. 25/2012 dispone che:

a) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisca per decreto:

- Art. 1) l'istituzione del Catalogo Regionale dei Geositi che dovrà essere gestito dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Art. 2) i criteri, gli indirizzi e le linee guida per la gestione e tutela dei Geositi, individuando l'ente gestore del geosito (Enti Parco, Province Regionali, Comuni, Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, Enti Gestori Aree Naturali Protette, Associazioni territorialmente competenti).

b) Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente provveda:

- al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico;
- a sviluppare progetti di conoscenza, di valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei Geositi.

Il D.A. n.87 del 11/06/2012, integrato e modificato con il successivo D.A. n.175 del 09/10/2012, definisce il Geosito, stabilendo l'iter per la sua istituzione. Esso istituisce inoltre:

- Il Catalogo dei Geositi della Sicilia;
- Il Centro di Documentazione dei Geositi della Sicilia;
- La Commissione Tecnico-Scientifica.

Sono, inoltre, in via di approvazione le "Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia". Si tratta di direttive relative all'uso dell'area del Geosito, nelle quali vengono declinate le attività vietate e quelle esercitabili sia nel Geosito senso stretto sia nella sua fascia di rispetto, oltre a definire l'iter procedurale per l'istituzione.

Il Catalogo comprende, ad oggi 85, Geositi di cui:

- • 76 Geositi ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, istituiti con D.A. n. 106 del 15/04/2015;
- • 3 Geositi di rilevanza mondiale, istituiti con appositi decreti assessoriali che prevedono norme di tutela specifiche (D.A. nn. 103, 104 e 105 del 15/04/2015);
- • 6 Geositi, sia di rilevanza mondiale che nazionale, istituiti con D.A. del 01/12/2015 e del 11/03/2016.

A questi si aggiungono:

- 200 "Siti di interesse geologico", siti cioè di riconosciuto interesse scientifico che verranno progressivamente istituiti e che rappresentano una prima selezione, effettuata dal gruppo scientifico della CTS, tra i circa 2000 Siti di Attenzione del Catalogo regionale. Questi sono catalogati come "segnalati", "proposti" o "inventariati" secondo tre classi di censimento che sono in relazione ad un grado crescente di approfondimento delle informazioni ed alla completezza di queste rispetto alle voci dell'apposita scheda di censimento prevista dalla Regione siciliana;
- circa 2000 "Siti di Attenzione", cioè siti i cui requisiti di rarità e rappresentatività devono essere confermati da studi ed approfondimenti scientifici per essere successivamente inseriti a pieno titolo tra i "Siti di interesse geologico".

Come evidenziato nell'immagine seguente, l'area in oggetto risulta completamente esterna alla perimetrazione delle aree censite all'interno del catalogo e non risulta pertanto soggetto alle specifiche norme di disciplina di tali siti.

#### 4.4.10 Rete Ecologica Siciliana e Carta Habitat

In Sicilia, dopo l'individuazione dei siti che compongono la rete Natura 2000, l'obiettivo principale è stato quello della creazione di una connettività secondaria attraverso la progettazione e la realizzazione di zone cuscinetto e corridoi ecologici che mettano in relazione le varie aree protette, costituendo così dei sottosistemi, funzionali anche al loro sviluppo secondo la struttura delineata nella rete ecologica paneuropea.

La Rete Ecologica, quale infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare ambiti territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, è il luogo in cui meglio può esplicitarsi la strategia di coniugare la tutela e la conservazione delle risorse ambientali con uno sviluppo economico e sociale che utilizzi come esplicito vantaggio competitivo la qualità delle risorse stesse e rafforzi nel medio e lungo periodo l'interesse delle comunità locali alla cura del territorio.

La geometria della rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di aree centrali, zone cuscinetto, corridoi ecologici con l'obiettivo di mantenere i processi ecologici ed i meccanismi evolutivi nei sistemi naturali, fornendo strumenti concreti per mantenere la resilienza ecologica dei sistemi naturali e per fermare l'incremento della vulnerabilità degli stessi.

La geometria della rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di:

- **aree centrali (*core areas*)** coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare caratterizzati per l'alto contenuto di naturalità;
- **zone cuscinetto (*buffer zones*)** rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali, costituiscono il nesso fra la società e la natura, ove è necessario attuare una politica di corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l'attività antropica;
- **corridoi di connessione (*green ways/blue ways*)** strutture di paesaggio preposte al mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a supportare lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche;
- **nodi (*key areas*)** si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui interno si confrontano le zone, centrali e di filtro con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi connessi. Per le loro caratteristiche, i parchi e le riserve costituiscono i nodi della rete ecologica.

Dall'immagine sotto riportata, si evince che l'area di progetto è sporadicamente interessata da habitat della Carta Natura 2000 6220\* "*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" che tuttavia non presentano la flora caratterizzante questi habitat.




Fig 21 - Carta habitat Natura 2000 dell'area di impianto in C. da Pitarre e Parrino




Fig 22 - Carta habitat Natura 2000 dell'area di impianto in C. da Montagnola, Macellarotto, Borrachine

#### 4.4.11 Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria


Il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell'Aria è uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell'aria ambiente in Sicilia. Il Piano è stato approvato con Decreto Assessoriale n. 255/GAB del 16/07/2018.

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell'aria secondo un criterio di continuità rispetto all'elaborazione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria previsto dal D.P.R. 203/88, e del successivo "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente" approvato con D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007 al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici.

Il piano suddivide il territorio regionale nelle seguenti 5 zone:

- Agglomerato di Palermo;
- Agglomerato di Catania;
- Agglomerato di Messina;
- Zona Aree Industriali;
- Zone Altro Territorio Regionale.

I Comuni di Gibellina (TP), Monreale e Camporeale (PA) nel Piano di Tutela della Qualità dell'Aria sono ricompresi nella Zona IT1915 "Altro Territorio Regionale".



Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana

Gli obiettivi del Piano consistono, tra gli altri, nel:

- conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle normative italiane ed europee entro i termini temporali previsti;
- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- mantenere nel tempo una buona qualità dell'aria ambiente mediante:
  - ✓ la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti;
  - ✓ la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti territoriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti;
- concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto;
- riorganizzare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria ed implementare un sistema informativo territoriale per una più regionale gestione dei dati;
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

In relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell'analisi effettuata, il progetto in esame:

- non risulta specificatamente considerato nel PRCTQA, che persegue la tutela e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio;
- non risulta in contrasto con la disciplina di Piano in quanto la sua realizzazione comporterà emissioni in atmosfera di entità trascurabile e limitate alla fase di cantiere e presenta elementi di totale coerenza in quanto la sua realizzazione comporterà un impatto decisamente trascurabile.

#### 4.4.12 Piano Territoriale Paesistico d'Ambito (Ambito 3)

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 3 "Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese" interessa il territorio dei comuni di: Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi, **Camporeale**, Castelvetro, Corleone, **Gibellina**, Marsala, Mazara del Vallo, **Monreale**, Montevago, Paceco, Partanna, Partinico, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Trapani, Trappeto, Vita.

Il Piano paesaggistico nella provincia di Palermo non è stato ancora redatto, invece quello della Provincia di Trapani è stato redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- L'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- Prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- L'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

Il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica,

specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle Linee Guida.

Il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C., S.I.C. e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistica - ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

La normativa di Piano si articola in:

- Norme per componenti del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità

percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;

- Norme per paesaggi locali in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

“Paesaggio Locale” viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio dell’Ambito 3 ricadente nella provincia Trapani in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell’art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall’art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali (PL) individuati sono 19; quello in cui ricade l’area di intervento è il **Paesaggio Locale 18 – Fiume Freddo**.

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

**A)** Nei **territori dichiarati di pubblico interesse** ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell’art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo.

**B)** Nei **territori non soggetti a tutela** ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani.

### Norme per componenti del paesaggio

Le norme per componenti trovano applicazione, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nelle norme per Paesaggi Locali. Di seguito si riporta lo stralcio della cartografia inerente le componenti del paesaggio dell'Ambito 3 del Piano Paesistico, con l'inserimento del progetto in esame (si noti come l'unica parte del progetto che ricade all'interno della cartografia è la stazione rete-utente, inistente sul territorio della provincia di Trapani).




Figura 23 – Estratto Carta delle componenti del Paesaggio [Fonte: Regione Sicilia – PTPP]

### Norme per paesaggi locali

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Vengono inoltre definite:

1. le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
2. le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi:

#### Aree con livello di tutela 1

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica: in tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

#### Aree con livello di tutela 2

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale.

Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere

infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

#### Aree con livello di tutela 3

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela.

Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentiabili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

#### Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale. Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali.

Di seguito si riporta lo stralcio della carta dei "Regimi normativi dell'Ambito 3 del Piano Paesistico Regionale".




Figura 24 – Estratto Carta dei regimi normativi P.T.P.P.  
[Fonte: Regione Sicilia – PTPP]

Il sito della stazione rete-utente risulta posto in vicinanza di un'area con livello di tutela 1.

### **PAESAGGIO LOCALE 18 – FIUME FREDDO**

All'interno delle Norme di Attuazione previste dal Piano Paesaggistico, riguardanti il Paesaggio Locale 18 - Fiume Freddo, vengono sintetizzati gli obiettivi, i diversi indirizzi e le prescrizioni previste per i diversi livelli di tutela.

#### **Obiettivi di qualità paesaggistica**

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;

- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione "Bosco di Calatafimi"
- salvaguardia delle aree boscate.

### Indirizzi

#### a) Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Calatafimi)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio; conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

#### b) Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale

del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

c) Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

**Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice 18 a. Paesaggi fluviali (affluenti del Fiume Freddo)**

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare scariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- costruire serre;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Il progetto non interferisce con l'indirizzo del paesaggio locale 18 "Fiume Freddo" di riferimento. Vengono rispettati i criteri base di indirizzo quali quello della conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, storico-culturale, il potenziamento della rete ecologica, la salvaguardia ed il recupero degli alvei fluviali. L'area interessata al Paesaggio Locale 18 è l'area inerente alla realizzazione della nuova stazione Rete-Utente e porzione di cavidotto che la collegherà all'impianto eolico.

Sull'area dove sorgerà la nuova Stazione Rete/Utente è già presente la linea di AT che la attraversa con i suoi relativi tralicci. Tale area, come da progetto, verrà valorizzata grazie al piano agronomico proposto, apportando benefici paesistici ed ecologici in conformità agli indirizzi del PL18.

In merito al cavidotto di collegamento tra la stazione di Rete-Utente e l'impianto eolico, vengono rispettate le prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice 18a. Paesaggi fluviali (affluenti del Fiume Freddo). Il cavidotto di collegamento verrà realizzato con tecnologia No-Dig, pertanto non verrà alterato il paesaggio e l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, non verranno effettuati movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi e non saranno attuati interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque.

Pertanto il progetto risulta compatibile con il suddetto regime normativo del P.T.P.P.

#### 4.4.13 Piano territoriale provinciale (P.T.P.)

In relazione alle specifiche competenze che la Regione Siciliana attribuisce alle province in materia di pianificazione territoriale, i contenuti del Piano Territoriale Provinciale dovranno essere quelli previsti dalle norme di cui all'art. 12 della L.R. 9/86 (1.1) riguardanti in particolare:

- a) La rete delle principali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie;
- b) La localizzazione delle opere e impianti di interesse sovracomunali, ferme restando al riguardo le competenze attribuite dalla vigente legislazione e altri livelli istituzionali quali la Regione, le Autorità di Bacino, i Consorzi ASI, i Comuni ecc.

In relazione alle procedure approvative che dovranno essere seguite, le attività progettuali si svolgeranno secondo tre fasi temporali:

- 1) Rapporto Preliminare;
- 2) Progetto di Massima;
- 3) Progetto Esecutivo.

#### **I Fase – Rapporto preliminare**

Con Deliberazione n° 23/C del 11/06/2001 il Consiglio Provinciale ha approvato il Rapporto Preliminare, fissando in mesi 5 il termine per la presentazione del Progetto di Massima.

#### **II Fase – Progetto di massima del Piano**

È stata redatta una prima stesura del Progetto di Massima, che è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 479 del 03/12/2001.

Il Piano Territoriale Provinciale è uno strumento dinamico in quanto, per sua natura, deve riferirsi alle realtà territoriali normalmente in costante cambiamento. Il nuovo progetto di massima, nella stesura aggiornata e rielaborata, è stato approvato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n° 386 del 20/10/2003.

L'Ufficio di Piano ha illustrato il progetto di Massima alle Commissioni Consiliari Territorio e Ambiente, Sviluppo Economico e Lavori Pubblici cui lo stesso era stato trasmesso per il

relativo parere. In data 17/05/2004 le suddette Commissioni Consiliari hanno dato parere positivo sul Progetto di Massima.

Il Progetto di Massima è stato trasmesso al Consiglio Provinciale per la relativa approvazione; lo stesso progetto è stato trattato nel corso dell'anno 2005 in diverse sedute di Consiglio senza, però, raggiungere la definitiva approvazione. Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 301 del 13/10/2009 è stato approvato il Progetto di Massima del P.T.P., trasmesso con nota prot. 80613/IT del 10/12/2009 al Consiglio provinciale per la formulazione degli indirizzi e dei successivi adempimenti.

Nel 2012, l'Ufficio di Piano ha provveduto ad aggiornare e integrare alcune tavole del Progetto di Massima del P.T.P. che è stato approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n° 83 del 21/12/2012 e quindi trasmesso al Consiglio Provinciale per la formulazione degli indirizzi relativi ai successivi adempimenti.

Nel 2013, a seguito della restituzione della proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale, l'Ufficio di Piano ha provveduto ad aggiornare ed integrare alcune tavole del Progetto di Massima del P.T.P. In fase Esecutiva occorrerà, inoltre, tenere conto delle iniziative che erano state trasmesse dalle Amministrazioni Comunali durante la redazione del precedente Progetto di Massima del P.T.P.

### **III Fase – Progetto esecutivo del Piano**

Completati questi atti, integrando e completando le indagini territoriali, si redigerà il "Progetto Esecutivo del P.T.P.", che seguirà quindi le procedure di adozione da parte della Provincia ed approvazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

La Provincia di Trapani ha attivato il proprio Sistema Informativo Territoriale contestualmente alla redazione del Piano Territoriale Provinciale.

L'uso dei Sistemi Informativi Territoriali rappresenta uno degli strumenti indispensabili di cui le Amministrazioni locali devono dotarsi per una migliore conoscenza, gestione e programmazione del territorio. Al fine di rendere disponibile in un unico portale, sia l'attività legata alla pianificazione territoriale che quella legata al relativo sistema informativo territoriale, è stato progettato e realizzato il: "Portale Cartografico Territoriale della Provincia Regionale di Trapani" consultabile sul sito [www.provincia.trapani.sitr.it](http://www.provincia.trapani.sitr.it).

Di seguito sono presentate le interferenze del sito rispetto a:

- Il sistema delle risorse culturali e ambientali;
- L'armatura urbana e il sistema della produzione industriale;
- Le infrastrutture della mobilità e dei trasporti;
- La difesa e sicurezza del territorio e delle acque;
- Le disposizioni transitorie e finali.

#### 4.4.13.1 Piano Regolatore Generale

Nel Comune di Gibellina (TP) non è previsto un Piano Regolatore Generale e lo strumento urbanistico vigente è il piano comprensoriale n° 4 approvato con D.P.R.S. n. 6/A del 13 gennaio 1973.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente nel Comune di Monreale è stato adottato con le Deliberazioni Consiliari del 07/07/1977 N°189 e del 18/05/1978 N°149, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente del 09/08/1980 N°213.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente nel Comune di Camporeale è stato adottato con le Deliberazioni Consiliari del 20/02/2001 N°3 e del 02/10/2001 N°52, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente del 16/09/2005 N°39.

Le aree utilizzate per la realizzazione dell'impianto, nei territori di Monreale (PA) e Camporeale (PA) nelle Contrade Parino, Pitarre, Montagnola, Macellarotto, Borragine ricadono all'interno della zona territoriale omogenea E – Destinata agli usi agricoli.

Alcune aree d'impianto sono interessate in parte da un vincolo idrogeologico ai sensi della Legge R.D. n. 3267/1923, dunque sarà rispettato il limite della fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di 150 m dalle sponde come indicato dal D. Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e ss.mm.ii - art.142 comma 1, lett.c - Aree Tutelate per Legge, , riportati su portale regionale <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/>. Maggiori dettagli sulla disposizione degli aerogeneratori e la presenza dei vincoli o fasce di rispetto si possono verificare sulle tavole vincolistiche, inerenti all'impianto e al cavidotto di collegamento tra la stazione rete-utente e i siti d'impianto.

## 5 SINTESI E COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON IL CONTESTO PROGRAMMATICO

Sono stati esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione e si riporta qui a seguire il riepilogo dell'analisi effettuata, mostrando il tipo di relazione tra i suddetti strumenti di programmazione/pianificazione ed il progetto.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ED AMBIENTALI	
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE	RELAZIONE CON IL PROGETTO
Strategia Energetica Nazionale	Compatibile
Piano Nazionale Integrato Per L'energia E Il Clima (PNIEC)	Compatibile
Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia	Compatibile
Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra	Compatibile
Linee Guida Nazionali Per L'autorizzazione Degli Impianti A Fonti Rinnovabili	Compatibile
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Compatibile
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE	RELAZIONE CON IL PROGETTO
Piano Energetico Ambientale Della Regione Sicilia (P.E.A.R.S.)	Compatibile
Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.)	Compatibile
Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)	Compatibile
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia – 2° Ciclo di Pianificazione (2015-2021)	Compatibile
Piano di Bonifica delle aree inquinate	Compatibile
Pianificazione e Programmazione in Materia di Rifiuti e Scarichi Idrici	Compatibile
Piano Faunistico Venatorio	Compatibile
	Compatibile

Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva per la Difesa della Vegetazione contro gli Incendi	
Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)	Compatibile
Aree protette e aree Natura 2000	Compatibile
Piano regionale dei Parchi e Riserve Naturali	Compatibile
Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi)	Compatibile
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria	Compatibile
Pianificazione comunitaria in materia di sviluppo economico e sociale	Compatibile
Piano regionale dei trasporti e della mobilità (PRTM)	Compatibile
<b>STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE</b>	<b>RELAZIONE CON IL PROGETTO</b>
Piano territoriale paesistico provinciale Provincia di Trapani (P.T.P.P.)	Compatibile
Piano territoriale provinciale (P.T.P.)	Compatibile
<b>STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE</b>	<b>RELAZIONE CON IL PROGETTO</b>
Piano Regolatore Generale Comune di Monreale (PA)	Compatibile

Sintesi della compatibilità con il contesto programmatico

In conclusione, si può affermare che le aree di impianto, site a Monreale (PA) nelle Contrade Montagnola, Pitarre, Macellarotto, Parrino e Torretta, a Camporeale (PA) Contrada Borrachine, e a Gibellina (TP) in contrada Casuzze, sono compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriali ed ambientali analizzati.